

LA PENA DETENTIVA PERPETUA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. APPUNTI E RIFLESSIONI

di Emilio Dolcini

Abstract. *La prima parte del saggio è dedicata a tratteggiare l'evoluzione storica della pena perpetua nell'ordinamento italiano, dalle codificazioni ottocentesche alla legislazione dell'emergenza degli anni novanta del ventesimo secolo. L'A. fa riferimento, inoltre, ai più recenti progetti di riforma del codice penale, alla prassi italiana e al ruolo della pena perpetua nei Paesi membri del Consiglio d'Europa. La parte centrale del saggio è dedicata ai profili di legittimità costituzionale delle diverse forme di ergastolo presenti nell'ordinamento italiano: ergastolo ostativo, ergastolo comune, ergastolo per alcune ipotesi di sequestro di persona (quest'ultima forma di ergastolo, oggetto nel 2018 di una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale). L'A. analizza poi le forme residue di ergastolo presenti nella legislazione italiana alla luce dei principi della Cedu, per soffermarsi da ultimo sui profili politico-criminali del tema, anche in considerazione degli orientamenti espressi dalla più recente legislazione e dallo stesso programma del Governo in carica.*

SOMMARIO: 1. La pena detentiva perpetua tra storia e prassi. – 1.1. Cenni storici: a) il codice Zanardelli. – 1.2. (Segue): b) il codice Rocco. – 1.3. (Segue): c) l'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo. – 1.4. (Segue): d) la legislazione dell'emergenza: nasce l'ergastolo ostativo. – 1.5. I più recenti progetti di riforma del codice penale. – 1.6. L'ergastolo nella prassi. – 1.7. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa. – 1.7.1. La legislazione. – 1.7.2. La prassi. – 2. Ergastolo ostativo e Costituzione. – 2.1. La giurisprudenza costituzionale. – 2.2. Il principio della rieducazione del condannato. – 2.3. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale. – 2.4. Due recenti proposte tese a superare l'ergastolo ostativo. – 3. Ergastolo comune e Costituzione. – 3.1. La giurisprudenza costituzionale. – 3.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione. – 3.3. Anche l'ergastolo comune contrasta con il principio della rieducazione. – 4. Ergastolo di 'terzo tipo' e Costituzione. – 4.1. Finalmente una sentenza di accoglimento totale! – 4.2. Quali prospettive per il futuro? – 5. Pena detentiva perpetua e Cedu. – 5.1. La pena perpetua nella giurisprudenza della Corte Edu. – 5.2. L'ergastolo comune alla luce della giurisprudenza della Corte Edu. – 5.3. L'attesa pronuncia della Corte Edu sull'ergastolo ostativo. – 6. Ergastolo e politica criminale. – 6.1. L'ergastolo va conservato per fini di prevenzione generale? – 6.2. Ergastolo e opinione pubblica.

1. La pena detentiva perpetua tra storia e prassi.

1.1. Cenni storici: a) il codice Zanardelli.

La pena detentiva perpetua, designata come “ergastolo”, fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano – al vertice superiore del catalogo delle pene (art. 11), quale “*surrogato della pena capitale*”¹ – con il codice Zanardelli, dove, all’art. 12, si prevede che venga eseguita in uno stabilimento speciale, per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con obbligo di lavoro, mentre negli anni successivi – ferma restando la segregazione cellulare notturna – il condannato viene ammesso al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio².

La segregazione cellulare, l’obbligo del lavoro, l’obbligo del silenzio, nelle intenzioni del legislatore del 1889, sono “*i congegni necessari onde*” la pena possa “*riuscire di esempio salutare*”: mirano cioè a garantire l’afflittività e l’effetto di prevenzione generale dell’ergastolo, tranquillizzando “*gli animi preoccupati dell’avvenire per l’abolizione dell’estremo supplizio*”³.

D’altro canto, a confronto con la pena omologa all’ergastolo nel codice penale del 1859 – i “*lavori forzati a vita*” (art. 13 n. 2 e art. 16)⁴, che affiancavano dal basso la pena di morte –, i contenuti attribuiti all’ergastolo dal codice Zanardelli potevano essere considerati come un progresso nella direzione dell’umanità della pena.

Il codice del 1859 prevedeva infatti che i condannati ai lavori forzati a vita dovessero essere “*sottoposti alle opere più faticose, a profitto dello Stato, con le catene ai piedi*” (art. 16): una disciplina che ricalcava a sua volta – con alcune mitigazioni – quella contenuta nel codice penale francese del 1810, dove all’art. 7, tra le “*pene afflittive e infamanti*”, si contemplavano i “*lavori forzati a vita (“travaux forcés à perpétuité”)*”, e agli artt. 15 e 20 si fornivano alcune indicazioni circa contenuti e modalità esecutive di tale pena: “*I condannati ai lavori forzati saranno impiegati nei lavori più faticosi; porteranno ai piedi una sfera, o saranno attaccati due a due con una catena, se lo consentirà la natura del lavoro al quale saranno addetti*”; “*chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita sarà marchiato, sulla pubblica piazza, con un ferro rovente alla spalla destra*”. All’art. 18 si aggiungeva che “*la condanna ai lavori forzati a vita comporterà morte civile*”.

Si comprende, alla luce di questi precedenti, come Crivellari potesse escludere che l’ergastolo, nella disciplina del codice Zanardelli, avesse i connotati delle sevizie:

¹ Cfr. CRIVELLARI (1890), vol. II, *sub* art. 12, p. 279. V. anche MANZINI (1926), vol. III, p. 40, che richiama in proposito la Relazione ministeriale al Progetto del 1887.

² Sulla difficoltà di garantire, nei fatti, l’osservanza di tale obbligo, “stabilito per prevenire pericolose relazioni personali tra compagni di pena”, cfr. MANZINI (1926), vol. III, p. 42.

³ Così CRIVELLARI (1890), *ibidem*.

⁴ In effetti, nell’antica Roma la parola *ergastulum* – che reca la radice del verbo greco ἐργάζομαι (lavorare) – designava “un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario” teneva “per punizione, in catene... schiavi... infingardi o infedeli o facinorosi... e incorreggibili” (corsivo aggiunto): così P. FIORELLI (1966), pp. 223 s.

ciò che sarebbe stato, invece, secondo lo stesso Crivellari, se la segregazione cellulare fosse stata “*accompagnata dall’oscurità della cella, dalle catene infisse nel muro e terminanti nei piedi del condannato, dall’ozio forzato di lui*”⁵.

1.2. (Segue): b) l’ergastolo nel codice Rocco.

1.2.1. — Nella versione originaria del codice del 1930 l’ergastolo è presente accanto alla pena di morte nel catalogo delle pene principali (art. 17). Dopo l’abolizione della pena capitale (per i delitti del codice penale, nel 1944), l’ergastolo assume il ruolo di massima pena e la sua previsione viene sostituita a quella della pena di morte in tutte le disposizioni che contemplavano la pena capitale⁶.

Attualmente, gli articoli del libro II del codice penale che comminano la pena dell’ergastolo riguardano delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, contro la vita e contro la libertà morale: si spazia dalla rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare (art. 261 co. 3 c.p.) alla strage in caso di morte di una o di più persone, dall’omicidio aggravato *ex artt.* 576 e 577 alla tortura, nei casi in cui il colpevole abbia cagionato volontariamente la morte della vittima (art. 613 *bis* c.p.). L’ergastolo è previsto anche per un delitto (il sequestro di persona a scopo di estorsione al quale segue la morte del sequestrato quale conseguenza voluta dall’agente: art. 630 co. 3 c.p.) collocato dal legislatore tra i delitti contro il patrimonio: in realtà, si tratta di un reato plurioffensivo, che, in questa variante, offende – oltre al patrimonio e alla libertà personale – anche la vita umana. La previsione in materia di tortura è recente, in quanto introdotta con la l. 14 luglio 2017, n. 110⁷.

Tra i delitti puniti con l’ergastolo, alcuni – tra i delitti contro la Personalità dello Stato – vivono soltanto sulla carta: si pensi ad es. al “cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano” (art. 242 c.p.) o agli “atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”, quando siano seguiti dal verificarsi della guerra (art. 244 c.p.). La figura delittuosa di maggior rilievo nella prassi è, ovviamente, l’omicidio aggravato di cui agli artt. 576 e 577 c.p.

1.2.2. — Dell’ergastolo, l’art. 22 c.p. evidenziava – oltre alla perpetuità – quattro aspetti:

a) l’esecuzione in stabilimenti *ad hoc*,

⁵ Così ancora CRIVELLARI (1890), *ibidem*.

⁶ La sostituzione della pena dell’ergastolo alla pena di morte (nel codice penale e nella legislazione militare di guerra) ha prodotto una serie di asimmetrie sul piano sistematico. “Applicando la pena dell’ergastolo in luogo della pena di morte, è accaduto che fattispecie disposte in una scala di gravità ‘progressiva’, scandite da comminatorie edittali fortemente differenziate, siano state poste sullo stesso, identico piano di gravità: sostanzialmente equiparate dall’unicità della sanzione”: così PADOVANI (2018), pp. 30 s. Un esempio per tutti: la strage è oggi sanzionata con l’ergastolo sia che comporti la morte di una persona, sia che comporti la morte di più persone (art. 422 co. 1 e co. 2 c.p.).

⁷ Cfr., fra gli altri, BELFIORE (2018), pp. 295 ss.; COLELLA (2018); FLORA (2017), pp. 980 ss.; PUGIOTTO (2018), pp. 389 ss.

- b) l'isolamento notturno,
- c) l'obbligo del lavoro,
- d) la possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'aperto una volta scontati almeno tre anni di pena.

In proposito sono intervenuti cambiamenti più o meno rilevanti, in gran parte riconducibili alla riforma penitenziaria del 1975.

a) Stabilimenti destinati all'esecuzione dell'ergastolo sono ora le *"case di reclusione"* di cui all'art. 61 ord. penit.: in questo senso dispone l'art. 110 co. 5 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230.

b) Quanto all'isolamento notturno, la previsione contenuta nell'art. 22 c.p. deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 6 co. 2 l. 354/1975, che prevede il pernottamento dei detenuti in camere a uno o più posti⁸.

Per la Corte di cassazione non esiste comunque un diritto del condannato all'ergastolo alla *"camera di pernottamento ad un posto"*: *"l'isolamento notturno [...] si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività [...], sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario"*⁹.

Da ultimo, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, attuativo di una delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), all'art. 1 co. 85, ha introdotto sul punto una previsione del seguente tenore: *"Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti"* (art. 6 co. 5 ord. penit., nella versione del d.lgs. 124/2018). Sulla portata pratica di tale innovazione, sembra lecito esprimere più di un dubbio.

In alcune ipotesi di concorso di reati l'ergastolo si esegue tuttora – come già per i primi sette anni sotto il codice Zanardelli – con isolamento diurno: a) nei confronti del condannato per più delitti ciascuno dei quali punito con l'ergastolo (isolamento diurno da sei mesi a tre anni) (art. 72 co. 1 c.p.); b) nei confronti del condannato per un delitto punito con l'ergastolo in concorso con uno o più delitti punibili – complessivamente – con la reclusione di durata superiore a cinque anni (isolamento diurno da due a diciotto mesi) (art. 72 co. 2 c.p.)¹⁰.

Si è posto il problema se la previsione dell'isolamento diurno per il condannato all'ergastolo ex art. 72 c.p. debba considerarsi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 33 ord. penit., in considerazione del carattere tassativo delle ipotesi di isolamento previste in quest'ultima disposizione. La giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa al quesito, argomentando in base alla diversa natura dell'isolamento previsto nell'art. 72 c.p. per il condannato all'ergastolo rispetto

⁸ In questo senso Cass. Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 21309, Raucci, CED 270579; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 20142, Spampinato, CED 250235.

⁹ Cass. Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 50005, Cantarella, CED 24597801.

¹⁰ Circa la necessità di riferirsi alla pena in concreto, ai fini del computo dei cinque anni, cfr. Cass. Sez. I, 14 maggio 2014, n. 24925, Mal, CED 262134.

all'isolamento di cui all'art. 33 ord. penit.: come ha sottolineato la Corte di cassazione, *"l'isolamento a cui è soggetto l'ergastolano è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena"*¹¹. E la perdurante vigenza dell'art. 72 c.p. ha trovato conferma nell'art. 73 co. 3 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230, che definisce le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p.¹²

c) L'obbligo di lavoro è tuttora previsto nel codice penale sia per il condannato all'ergastolo (art. 22 co. 1), sia per il condannato alla reclusione (art. 23 co. 1) o all'arresto (art. 25 co. 1). Il lavoro ha tuttavia assunto – almeno nelle intenzioni del legislatore¹³ – il ruolo non solo di antidoto agli effetti desocializzanti del carcere¹⁴, ma anche di positivo strumento di reinserimento sociale (art. 20 co. 3 ord. penit, nella versione del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124). E questa diversa valenza del lavoro penitenziario ha anzi indotto il legislatore ad eliminare, da ultimo, con il citato d.lgs. n. 124 del 2018, la previsione dell'obbligo di lavoro per i condannati (nonché per gli internati in casa di lavoro o colonia agricola).

d) Quanto al lavoro all'aperto – in spazi cioè pertinenti all'istituto, adibiti anche alle 'ore d'aria' e ad attività sportive e ricreative¹⁵ –, è venuta meno – per effetto della l. 25 novembre 1962, n. 1634, la legge cioè che ha ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo – la condizione di aver scontato almeno tre anni di pena¹⁶: il condannato all'ergastolo (come ogni altro condannato a pena detentiva) può dunque essere ammesso al lavoro all'aperto fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

1.2.3. – Un cenno ad un ulteriore aspetto della disciplina dell'ergastolo nel codice del 1930: quello relativo alla prescrizione: prescrizione della pena e prescrizione del reato.

¹¹ Così Cass. Sez. I, 4 novembre 1986, n. 7370, Adamoli, CED 176167. Conf., in precedenza, Cass. Sez. I, 28 febbraio 1980, n. 718, D'Angelo, CED 144948. La disciplina dell'art. 72 co. 2 c.p. era stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in relazione all'art. 27 co. 3 Cost., che ha dichiarato la questione non fondata: cfr. Corte cost. 22 dicembre 1964, n. 115. Successivamente, nel senso della manifesta infondatezza della questione, cfr. Cass. Sez. I, 24 febbraio 1993, n. 780, Asero, CED 193665. In dottrina, cfr. PISANI (2016), pp. 593 ss.

¹² Cfr. COPPETTA (2015), p. 378.

¹³ Analoghe intenzioni venivano peraltro espresse già dal legislatore Zanardelli: con riferimento alla Relazione ministeriale al Progetto di Codice penale per il Regno d'Italia, cfr. VINCIGUERRA (2009), pp. XXV s. In relazione alla riforma penitenziaria del 1975, cfr. M. PAVARINI (1977), pp. 105 ss. Sulla realtà odierna del lavoro penitenziario, cfr. CAPUTO (2015).

¹⁴ Sul lavoro come strumento volto ad arginare, nella visione del legislatore Rocco, le difficoltà per il condannato nella ripresa delle ordinarie attività lavorative dopo l'esecuzione della pena, cfr. MANGINI, GABRIELI, COSENTINO (1930), *sub* art. 23, p. 30. V. anche SALTELLI, ROMANO-DI FALCO (1940), vol. I, *sub* artt. 17-20, p. 157, per i quali l'obbligo del lavoro imposto ai condannati a pena detentiva, temporanea o perpetua, avrebbe un duplice scopo: "quello morale di concorrere alla redenzione del colpevole... e quello eminentemente pratico di far concorrere il colpevole alla riparazione delle conseguenze derivanti dal suo fatto".

¹⁵ Sul "lavoro all'aperto", anche per la sottolineatura che non ha nulla a che fare con il "lavoro all'esterno" di cui all'art. 21 ord. penit., cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 5, p. 391.

¹⁶ Nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale si sottolineava come il lavoro all'aperto mirasse ad "impedire gli effetti deleteri della pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente". Cfr. MANGINI, GABRIELI, COSENTINO (1930), *sub* art. 22, p. 29.

a) La pena dell'ergastolo non è soggetta a prescrizione: gli artt. 172 e 173 c.p. prevedono la prescrizione delle (sole) pene della reclusione (che matura in un tempo pari al doppio della pena inflitta, comunque non inferiore a dieci anni, né superiore a trenta), della multa (il tempo della prescrizione è in questo caso di dieci anni), dell'arresto e dell'ammenda (cinque anni).

b) I delitti puniti con l'ergastolo non si prescrivono: così dispone espressamente l'art. 157 co. 8 c.p., anche in relazione alle ipotesi in cui l'ergastolo sia previsto per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Questa formulazione dell'art. 157 non è però quella originariamente contenuta nel codice, ma risale alla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005): in precedenza l'art. 157 c.p. non conteneva nessun riferimento all'ergastolo; al co. 2 stabiliva che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tenesse conto dell'aumento massimo di pena per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti; al co. 3 stabiliva inoltre che, in caso di concorso eterogeneo di circostanze, si procedesse al bilanciamento *ex art.* 69 c.p.

Di qui l'interrogativo se tale disciplina lasciasse spazio alla prescrizione del reato, in ipotesi in cui il giudice avesse riconosciuto un'attenuante e avesse ritenuto tale attenuante equivalente o prevalente rispetto all'aggravante, cosicché la pena concretamente applicabile ritornasse ad essere quella della reclusione.

Di qui un problema di diritto intertemporale: si trattava di stabilire se la disciplina anteriore al 2005 fosse più favorevole di quella oggi vigente e se quindi quella disciplina sia tuttora applicabile ai reati commessi prima del 2005.

Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione¹⁷. Secondo la Corte, l'art. 157 c.p. nella versione anteriore al 2005, facendo riferimento ai soli delitti puniti in astratto con pena detentiva temporanea o con pena pecuniaria, escludeva comunque che delitti puniti in astratto con l'ergastolo potessero prescrivarsi: in sostanza, la nuova disciplina non avrebbe alcuna portata innovativa in relazione ai delitti puniti con l'ergastolo, assumendo i connotati di una norma di interpretazione autentica.

Sottolineo, per inciso, che secondo il codice Zanardelli i delitti puniti con l'ergastolo si prescrivevano in vent'anni (art. 91 n. 1): quello della prescrizione è forse l'unico profilo sotto cui la disciplina dell'ergastolo nel codice Rocco è più severa di quella del codice Zanardelli¹⁸.

¹⁷ Cass. Sez. Un., 24 settembre 2015, n. 19756, Trubia, CED 270579. Cfr. GITTARDI (2016).

¹⁸ Cfr. PISANI (2016), p. 578.

1.3. (Segue): c) L'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo.

1.3.1. — L'evoluzione di maggior momento nella storia dell'ergastolo si è però realizzata durante la vigenza del codice Rocco e ha interessato il connotato essenziale di questa pena: la sua perpetuità¹⁹.

Come si è detto, risale al 1962 – alla l. 25 novembre 1962, n. 1634 – l'inclusione dell'ergastolo nell'area applicativa della liberazione condizionale: secondo il 'nuovo' art. 176 co. 3 c.p., introdotto dall'art. 2 della legge ora citata, "il condannato all'ergastolo" poteva "essere ammesso alla liberazione condizionale quando" avesse "effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena". Il carattere perpetuo dell'ergastolo veniva così, per la prima volta, significativamente eroso: al condannato si apriva la possibilità di un ritorno nella società libera – oltre che in caso di concessione di grazia o di amnistia – anche per effetto di "prove costanti di buona condotta", fornite durante l'esecuzione della pena (così nella versione originaria dell'art. 176 co. 3 c.p.: oggi si richiede invece un comportamento, tenuto durante l'esecuzione, "tale da far ritenere sicuro il... ravvedimento" del condannato)²⁰.

1.3.2. — Un'ulteriore svolta si verifica nel 1986, con la riforma Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n. 663)²¹, le cui principali innovazioni in tema di ergastolo riguardano tre punti.

1) In primo luogo, la legge Gozzini interviene sull'art. 176 co. 3 c.p.: il tempo minimo per l'accesso del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale viene ridotto a 26 anni; inoltre, nel testo della disposizione, scompare l'avverbio "effettivamente".

2) In secondo luogo, al condannato all'ergastolo il legislatore del 1986 offre molteplici possibilità di uscire temporaneamente dal carcere, in relazione ai progressi compiuti in un percorso rieducativo intrapreso durante l'esecuzione della pena: dopo 10 anni, il condannato può essere ammesso al lavoro all'esterno (art. 21 co. 1 ord. penit.) – lavoro presso imprese pubbliche o private, o presso pubbliche amministrazioni, o anche lavoro autonomo – e ai permessi-premio (art. 30 *ter* co. 4 lett. *d* ord. penit.); dopo 20 anni, alla semilibertà (art. 50 co. 5 ord. penit.).

3) La riforma Gozzini ribalta infine la scelta del legislatore del 1975 (censurata dalla Corte costituzionale nella sent. 21 settembre 1983, n. 274²²) di escludere l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo: a norma dell'art. 54 co. 1 e co. 4 ord. penit., nella versione della l. 663/1986, i termini per l'ammissione del condannato all'ergastolo al lavoro all'esterno, ai permessi-premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale possono dunque ridursi di 45 giorni per ogni semestre di

¹⁹ Cfr. FIORELLI (1966), p. 223: "Il primo carattere della pena dell'ergastolo è la perpetuità. È un suo carattere esclusivo, e insieme necessario".

²⁰ Sulla nozione di 'ravvedimento' *ex* art. 176 c.p., può vedersi MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 750 s.

²¹ Cfr., per tutti, V. GREVI (1988).

²² A commento, cfr. FASSONE (1984), pp. 799 ss.; GREVI (1984), pt. I, pp. 19 ss.

pena scontata (a condizione che il condannato abbia “*dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione*”).

Per effetto delle riforme del 1962 e del 1986 può dirsi dunque che l’ergastolo abbia perduto i connotati della segregazione perpetua (ineluttabilmente perpetua), quale concepita dal legislatore del 1930. Al condannato all’ergastolo si apre dunque una porta che può dargli accesso alla società libera: modellato secondo lo schema dell’esecuzione progressiva, l’ergastolo lascia ora intravedere al condannato il ritorno allo stato di libertà.

Che ciò sia sufficiente perché possa dirsi che la pena dell’ergastolo ‘tenda alla rieducazione del condannato’ è una questione comunque aperta, sulla quale mi riservo di ritornare.

1.4. (Segue): *d) la legislazione dell’emergenza: nascono l’ergastolo ostativo (e un ergastolo ‘di terzo tipo’).*

1.4.1. — L’evoluzione della disciplina dell’ergastolo nella direzione indicata dall’art. 27 co. 3 Cost. si arresta però – conosce, anzi, una vera e propria conversione a U – negli anni ‘90, nell’ambito della c.d. legislazione d’emergenza²³, varata in risposta alle stragi di mafia che in quegli anni insanguinano l’Italia.

Nel 1991 (con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203) fa ingresso nella legge sull’ordinamento penitenziario l’art. 4 *bis*. Al co. 1 di tale articolo il legislatore fissa le condizioni in presenza delle quali i condannati per alcuni gravissimi delitti, più o meno strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune e politica (oggi: reati di mafia e di terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile e sfruttamento di minori per la produzione di materiale pornografico, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, alcuni reati in materia di droga, traffico di migranti) possono accedere alle misure alternative alla detenzione, al lavoro all’esterno e ai permessi premio: originariamente si richiedeva che fossero stati acquisiti “*elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva*”; secondo la versione ora vigente dell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356), i condannati per tali delitti non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione – con l’eccezione della liberazione anticipata – se non in quanto abbiano ‘utilmente’ collaborato con la giustizia *ex art. 58 ter ord. penit.*

All’ “*utile collaborazione*” sono state poi equiparate, per impulso della Corte costituzionale²⁴, la collaborazione “*impossibile*” e la collaborazione “*oggettivamente irrilevante*” (art. 4 *bis* co. 1 *bis* ord. penit., introdotto con la l. 23 aprile 2009, n. 38): per

²³ Per un’analisi critica ad ampio raggio, cfr. MOCCIA (1995).

²⁴ A proposito della collaborazione irrilevante, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357; a proposito della collaborazione impossibile, Corte cost. 1° marzo 1995, n. 68. A commento, rispettivamente, v. MARGARITELLI (1994), pp. 3208 ss.; MARGARITELLI (1995), pp. 3693 ss.

tali ipotesi ritorna la condizione che siano stati acquisiti “*elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva*”. La collaborazione può risultare ‘impossibile’ o in ragione della limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso ovvero in quanto i fatti e le responsabilità siano stati integralmente accertati con sentenza irrevocabile; la collaborazione può risultare oggettivamente irrilevante allorché al condannato sia stata riconosciuta una delle seguenti circostanze attenuanti: riparazione del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 co. 6 c.p.); contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato (art. 114 c.p.); concorso in un reato più grave di quello voluto *ex art. 116 co. 2 c.p.*

Ma la più importante e dirompente novità segnata dal d.l. 152/1991 (art. 2 co. 1), e ribadita dal d.l. 306/1992 (art. 15 co. 1, lett. *a*), riguarda la *liberazione condizionale*. Anche questo istituto diventa accessibile ai condannati *ex art. 4 bis co. 1 ord. penit.* alle stesse condizioni delle misure alternative: dunque, ora, solo se collaborano con la giustizia²⁵.

1.4.2. — Sia pure in assenza di riferimenti espressi ai condannati all’ergastolo, la disciplina contenuta nell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. interessa largamente tale categoria di condannati, per i quali, in assenza di collaborazione con la giustizia, si riproduce una condizione in tutto simile a quella antecedente al processo evolutivo avviatosi nel 1962 e perfezionatosi nel 1986: rimane soltanto la possibilità di fruire della liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, un beneficio che risulta però del tutto inutile²⁶.

Prende forma quello che la dottrina designerà come ergastolo ‘ostativo’²⁷: un ergastolo che, sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante, esclude qualsiasi possibilità di ritorno – sia temporaneo sia definitivo – alla società libera. Benché la Corte di cassazione metta in dubbio che l’ergastolo ostativo possa configurarsi come un’autonoma tipologia sanzionatoria²⁸, può dirsi che – nella sostanza – ci si trovi ora in presenza di (almeno) due forme di ergastolo: l’ergastolo ‘comune’, la cui originaria incompatibilità con il principio della rieducazione del condannato può dirsi ora, in prima approssimazione, attenuata, e l’ergastolo ostativo, che si pone a mio avviso in radicale contrasto con la Costituzione: pospone le istanze della rieducazione del condannato (nonché, come si vedrà, di altri principi costituzionali) all’intento di incentivare la dissociazione da organizzazioni criminali. Questa, almeno, la logica originaria che ispirava l’ergastolo ostativo, in una fase in cui i suoi destinatari d’elezione erano esponenti della criminalità organizzata,

²⁵ Nell’ampia letteratura sul tema, cfr. BERNASCONI (1995); RUGA RIVA (2002). Di recente, CESARI (2015), pp. 719 ss.

²⁶ Cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), p. 5.

²⁷ Sull’ergastolo ostativo, cfr., fra molti, nella recente letteratura, BONTEMPELLI (2017); CHIAVARIO (2017); DOLCINI (2017); EUSEBI (2017); FIORENTIN (2018); GALLIANI (2018); GATTA (2017); MUSUMECI, NEPPI MODONA (2017); PALAZZO (2018), pp. 534 ss.; PUGIOTTO (2016); PUGIOTTO (2017).

²⁸ Cass. Sez. I, 4 marzo 2014, n. 18206, Grassonelli, www.cassazione.it.

politica o comune²⁹: una logica che poi, con l'ampliamento alluvionale del catalogo dei reati di prima fascia del 4 *bis* ord. penit., ha ceduto il passo a mere finalità di prevenzione generale mediante intimidazione.

1.4.3. — Accanto a queste due fondamentali tipologie di ergastolo, la legislazione dell'emergenza individua poi – o, meglio, individuava fino ad un recente intervento della Corte costituzionale³⁰ – un'ulteriore variante dell'ergastolo: una sorta di ergastolo 'di terzo tipo'³¹.

A norma dell'art. 58 *quater* ord. penit., nella versione del d.l. 152/1991, quando la condanna sia stata pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) – due delitti ricompresi nella 'prima fascia' dell'art. 4 *bis* ord. penit. –, la pena dell'ergastolo assume una connotazione particolare: i condannati per tali delitti "*non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato..., nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni di pena*"³². Una disposizione davvero emblematica delle distorsioni che l'emergenza – legata in questo caso a fenomeni gravissimi e relativamente diffusi all'epoca, ma fortemente ridimensionati nell'esperienza di oggi – può produrre sul piano dei principi e dell'equilibrio complessivo del sistema ad opera di un legislatore 'compulsivo'³³.

Questa versione dell'ergastolo si rivolgeva al condannato che o collabora con la giustizia o si trova nelle situazioni che rendono la collaborazione impossibile o irrilevante e che sono equiparate dalla legge all' 'utile collaborazione': al di fuori di tali ipotesi, si entrava nella sfera dell'ergastolo ostativo, che comporta una preclusione assoluta e definitiva all'accesso ai c.d. benefici penitenziari e alla stessa liberazione condizionale. Sotto questo profilo, dunque, rivolgendosi a condannati 'collaboranti', l'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. configurava una versione 'irrigidita' dell'ergastolo

²⁹ Sul rapporto tra ostatività e dissociazione, e sul diverso ruolo che gli incentivi alla dissociazione hanno svolto nei confronti della criminalità politica rispetto alla criminalità mafiosa, cfr. GALLIANI (2018), pp. 1163 ss.

³⁰ Cfr. *infra*, 4.1.

³¹ Cfr. PELISSERO (2018), pp. 1362, per il quale "con l'art. 58-*quater*, comma 4 ord. penit. il doppio binario introdotto dall'art. 4-*bis* si articola in tre binari". A proposito del c.d. *ergastolo bianco*, che comportava la permanenza in ospedale psichiatrico giudiziario per tempi lunghissimi degli autori di reati anche non gravi, i quali non ricevevano cure adeguate nella struttura penitenziaria, cfr. MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2018), p. 788: il problema è stato superato dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, che ha previsto per le misure di sicurezza detentive una durata massima pari a quella della pena detentiva comminata per il reato commesso.

³² Su questa forma di ergastolo, cfr. D. GALLIANI, A. PUGIOTTO (2017), pp. 21 ss., nonché gli AA. citati *infra*, nt. 112.

³³ In un diverso contesto – quello della fine della XIV legislatura –, a proposito di "legislazione penale compulsiva", nel senso di "legge trattata come un bene di consumo... immesso sul mercato per soddisfare molteplici e diversificati bisogni (veri o supposti) ed ansie del pubblico dei consumatori-destinatari", ad opera di un legislatore attento a finalità di profitto politico, ben più che ai principi penalistici di garanzia, cfr. SGUBBI (2006), pp. XII ss.

comune, riservata a due sole figure delittuose, all'interno della congerie di reati elencati nell'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.: una versione dell'ergastolo che, sul piano dei contenuti, si avvicinava non poco, d'altra parte, all'ergastolo ostativo, salvo prevedere un 'fine pena'.

I "benefici" interessati dalla disciplina di cui all'art. 58 *quater* co. 4 erano il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà; restavano estranei invece la liberazione anticipata e la liberazione condizionale³⁴. Ne segue che il condannato all'ergastolo per una delle ipotesi di sequestro di persona di cui all'art. 58 *quater* co. 4, qualunque fosse il suo comportamento in carcere, non poteva fruire per almeno 26 anni – in nessun modo riducibili: i 26 anni di pena devono essere stati "effettivamente espiati" – di una serie istituti che il legislatore ha concepito come tappe di un percorso destinato a culminare nella liberazione condizionale. Per contro, il condannato poteva – almeno teoricamente – accedere alla liberazione condizionale prima del compimento dei 26 anni, a condizione che si fosse 'meritato' (e meritato per intero) le riduzioni di pena di cui all'art. 54 ord. penit.

Tale disciplina, per un verso, appariva incomprensibilmente rigida, in antitesi rispetto alla logica di esecuzione progressiva che ispira la legislazione penitenziaria (ancorché tradita, in nome della finalità di incentivare la collaborazione con la giustizia, con l'ergastolo ostativo): risultava totalmente sorda – per un arco temporale di almeno 20 anni – alle modificazioni che possono intervenire nella persona del condannato³⁵. Per altro verso, questa disciplina collocava la liberazione condizionale al di fuori di ogni adeguata forma di preparazione: addirittura, ribaltava nel tempo il rapporto tra liberazione condizionale e benefici penitenziari, posto che questi ultimi, nel sistema della legge sull'ordinamento penitenziario, preludono al provvedimento di cui all'art. 176 c.p. Ne risultava una sorta di ibrido tra ergastolo ostativo (tale, nella prima, lunga fase) e ergastolo comune, i cui connotati riemergevano nel possibile approdo alla liberazione condizionale.

1.5. I più recenti progetti di riforma del codice penale.

Da tempo la dottrina penalistica dibatte il tema dell'abolizione dell'ergastolo: è questa una delle prospettive secondo le quali si declina oggi l'idea della storia della pena come "storia di una continua abolizione"³⁶. E il dibattito dottrinale si riflette nei Progetti di riforma del codice penale che si sono succeduti, senza fortuna, negli ultimi decenni³⁷.

³⁴ Cfr. CESARI (2015), p. 743.

³⁵ Cfr. DELLA CASA (1994), p. 114.

³⁶ VON JHERING (1972), p. 269.

³⁷ Il testo dei più recenti Progetti e le relazioni che li accompagnavano possono essere consultati in www.ristretti.it. Per una disamina dei Progetti Pagliaro, Riz e Grosso, estesa anche ad altri progetti di riforma – a partire da un d.d.l. Gonella, presentato nel 1968 – che hanno interessato l'ergastolo nel corso della V e della VI Legislatura, cfr. PISANI (2016), pp. 614 s.

L'abolizione dell'ergastolo era prevista nel Progetto Pisapia (2007), nel Progetto Grosso (2001) e nel Progetto Riz (1995).

Il Progetto Pisapia, all'art. 30, accanto alla "*detenzione ordinaria*" (di ammontare compreso fra tre mesi e vent'anni), prevedeva una "*detenzione di massima durata*" (fra ventotto e trentadue anni). Il Progetto Grosso prevedeva la "*reclusione speciale*" (con un minimo di venticinque anni e un massimo di trenta) (art. 49 co. 1 e art. 51 co. 1)³⁸. Il Progetto Riz prevedeva un'unica tipologia di pena detentiva: la reclusione (art. 10), i cui limiti generali erano fissati in tre mesi e trent'anni (art. 16).

Per la conservazione dell'ergastolo si pronunciavano invece il Progetto Nordio (2004) (art. 54 co. 1 e art. 56) e il Progetto Pagliaro (1991) (art. 37 co. 1).

Una postilla. Prevedere una pena detentiva diversa dalla reclusione e riservata ai soli gravissimi reati attualmente repressi con l'ergastolo – secondo la linea del Progetto Grosso e del Progetto Pisapia³⁹ – non è una scelta puramente nominalistica, ma ha, o può avere, rilevanti risvolti sostanziali, in grado di attenuare alcune riserve – non, tuttavia, le più radicali – che l'abolizione dell'ergastolo incontra nell'opinione pubblica. Consente infatti di differenziare i tempi per l'accesso ai c.d. benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, prevedendo tempi più lunghi per i condannati alla pena che prenda il posto dell'ergastolo, o addirittura conservando per loro i termini attualmente previsti per i condannati all'ergastolo. In questo modo sarebbe possibile sterilizzare gli effetti 'a cascata' dell'abolizione dell'ergastolo, derivanti, tra l'altro, dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, dalle attenuanti e dalle misure previste dall'ordinamento penitenziario⁴⁰.

1.6. L'ergastolo nella prassi.

I condannati all'ergastolo presenti nelle carceri italiane al 31.12.2017 erano 1.735 (a fronte di circa 37.500 condannati a pena detentiva e di una popolazione penitenziaria complessiva di 57.600 detenuti)⁴¹.

³⁸ Una proposta analoga a quelle contenute nel Progetto Pisapia e nel Progetto Grosso è stata formulata, nel 2014, da una Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo, incaricata di elaborare uno schema di riforma del sistema sanzionatorio penale. [L'articolato e la relazione](#) sono consultabili in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014, con un commento di F. PALAZZO (2014). In tema di ergastolo, la proposta aveva per oggetto la sostituzione della pena perpetua, nelle comminatorie edittali, con la "*detenzione speciale*" (di durata compresa tra 24 e 28 anni): l'ergastolo veniva conservato per la sola ipotesi del concorso di più reati tutti puniti con la detenzione speciale. Cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 31, p. 405.

³⁹ Per alcune critiche a questa soluzione, v. MOCCIA (2003), pp. 475 ss.

⁴⁰ Cfr. FASSONE (2015), p. 187 e p. 193, il quale sottolinea che si eviterebbe così che il condannato per un reato molto grave possa ritornare in libertà nel giro di pochi anni. La conservazione dei termini temporali previsti oggi per il percorso rieducativo del condannato all'ergastolo era stata proposta da Elvio Fassone, all'epoca senatore della Repubblica, come emendamento ad un Progetto di legge per l'abolizione dell'ergastolo presentato nel 1997, prima firmataria la senatrice Salvato; nonostante questo vistoso compromesso, il Progetto non andò oltre l'approvazione del Senato: "trasmesso alla Camera, vi fu seppellito senza scampo" (p. 189).

⁴¹ Questi dati, e quelli che seguono, salvo diversa indicazione, sono tratti da www.giustizia.it, sito web del Ministero della Giustizia.

Dal 2010 i condannati all'ergastolo rappresentano una quota intorno al 4% della popolazione penitenziaria; l'ultima rilevazione del Consiglio d'Europa, relativa al 1° settembre 2016⁴², segnala una quota pari al 4,8%, nettamente superiore alla mediana europea (1,8%): il dato è riferito però non alla popolazione penitenziaria, bensì ai soli condannati a pena detentiva (non comprende dunque, in primo luogo, gli imputati in carcere).

L'ergastolo ostativo interessa oltre il 70% dei condannati all'ergastolo.

Tra coloro che scontano l'ergastolo ostativo, circa il 25% si trova sottoposto al regime detentivo speciale dell'art. 41 *bis* ord. penit. (c.d. carcere duro)⁴³.

A proposito del ruolo della grazia nei confronti dei condannati all'ergastolo, il Presidente della Repubblica ha usato di tale potere – con commutazione della pena in reclusione temporanea, di regola in misura uguale a quella della pena già eseguita nel momento in cui interviene l'atto di clemenza, con conseguente liberazione del condannato – solo in pochi casi, del tutto eccezionali⁴⁴: per l'ultima volta nel 2004, ad opera del Presidente Ciampi, a favore di Graziano Mesina⁴⁵. Questa l'entità della pena scontata al momento della concessione della grazia nei tre casi che hanno avuto per protagonista il Presidente Ciampi: vent'anni, quasi quarant'anni (Mesina) e cinquant'anni.

1.7. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa

1.7.1. La legislazione.

La pena detentiva perpetua è presente nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa (che ammontano, in tutto, a quarantasette), per lo più con possibilità di riesame e di ritorno in libertà dopo un periodo minimo di detenzione⁴⁶.

L'Italia è il paese in cui tale periodo è più lungo (ventisei anni). Seguono: Spagna, Russia, Lettonia, Slovacchia e Slovenia (venticinque anni); Turchia (ventiquattro anni, aumentati in alcuni casi fino a trenta, in altri fino a trentasei).

⁴² Cfr. *Space I 2016, Final report*, diffuso il 20 marzo 2018, tav. 7.1.

⁴³ Cfr. D. GALLIANI, A. PUGIOTTO (2017), p. 25, nt. 111. Sul regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* ord. penit., cfr. per tutti A. DELLA BELLA (2016).

⁴⁴ Cfr. PISANI (2016), pp. 612 s., nonché, da ultimo, GALLUCCI (2018), pp. 322 s.

⁴⁵ La grazia concessa a Mesina venne però revocata a seguito di una nuova condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, confermata in appello nel maggio del 2018.

⁴⁶ Cfr., anche per i dati che seguono, Corte Edu, Grande Camera, *Vinter c. UK*, 2013, punto 68. All'epoca dell'emanazione di tale sentenza, la pena perpetua 'riducibile' era presente in 32 Stati, ai quali si è aggiunta nel 2015 la Spagna. L'ordinamento spagnolo, dopo un lungo periodo in cui aveva rinunciato alla pena perpetua (a partire dal 1928), ha introdotto nel 2015 la *prisión permanente revisable* (art. 33 co. 2, lett. a, cód. pen.), che prevede la possibilità di sospensione dell'esecuzione dopo almeno 25 anni (art. 92 cód. pen.). Sulla riforma spagnola del 2015, cfr. ARROYO ZAPATERO, LASCURAÍN SÁNCHEZ, PÉREZ MANZANO, RODRÍGUEZ YAGUE (2016); PASCUAL MATELLÁN (2015), n. 3, pp. 51 ss. Nella manualistica, per tutti, MIR PUIG (2015), pp. 720 ss.

Il periodo minimo si attesta invece a dieci anni in Svezia, a dodici anni in Danimarca e in Finlandia, a quindici anni in Germania, Austria, Svizzera e Belgio (in Belgio i quindici anni salgono peraltro a diciannove o ventitré anni per i recidivi), a diciotto anni in Francia (che salgono a trenta per alcune forme di omicidio).

Cinque Stati conoscono la pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale: si tratta dei Paesi Bassi, dell'Islanda, della Lituania, dell'Ucraina e di Malta: il condannato può chiedere la commutazione dell'ergastolo tramite la grazia (ministeriale, presidenziale o reale).

Otto Stati, infine, non conoscono la pena detentiva perpetua: Portogallo, Norvegia⁴⁷, Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, San Marino e Andorra. La durata massima della pena detentiva in questi Paesi va da vent'anni in Portogallo fino a quarantacinque anni in Bosnia-Erzegovina.

1.7.2. La prassi.

Il quadro della prassi europea in tema di pena perpetua⁴⁸ può essere tratteggiato in due modi: guardando ai valori assoluti o ai valori percentuali rispetto al totale dei condannati a pena detentiva. I valori percentuali sono evidentemente influenzati dal ruolo della pena detentiva nel quadro di ciascun sistema sanzionatorio.

In valore assoluto, l'Italia si colloca al quarto posto tra i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, con 1.682 condannati all'ergastolo presenti in carcere al 1° settembre 2016. L'Italia è preceduta da Inghilterra e Galles⁴⁹ (7.361), Turchia (7.303) e Germania (1.863); è seguita, al quinto posto, dalla Grecia (934). Numeri significativi, fra l'altro, anche in Francia (489), Polonia (380) e Belgio (217).

In valore percentuale, la quota italiana di condannati a pena perpetua (4,8%) è ampiamente superiore, come si è detto, alla mediana europea (1,8%). La quota italiana eccede, tra l'altro, le quote di Germania (3,8%), Svezia (3,4%), Belgio (3%), Francia (1%) e Danimarca (1%); è inferiore a quelle di Irlanda del Nord (14,8%), Grecia (13,9%), Irlanda (11,2%), Inghilterra e Galles (9,9%), Finlandia (7,8%) e Turchia (6%).

⁴⁷ A proposito della Norvegia, va segnalato però che il giudice può prolungare la pena oltre 21 anni nel caso in cui il condannato risulti ancora pericoloso: è pertanto controverso se la Norvegia possa propriamente annoverarsi tra gli Stati che hanno abolito la pena perpetua. In senso negativo, cfr. P. PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 185, nt. 12.

⁴⁸ I dati sono reperibili in *Space I 2016, Final report*, cit., tav. 7 e 7.1.

⁴⁹ Nelle rilevazioni del Consiglio d'Europa i dati relativi al Regno Unito sono ripartiti tra Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia.

2. Ergastolo ostativo e Costituzione.

2.1. La giurisprudenza costituzionale.

Come si è detto, 'ergastolo ostativo' è una formula conosciuta dalla dottrina per indicare la forma di ergastolo che interessa i condannati per uno o più delitti di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. che non collaborano con la giustizia, né si trovano nelle condizioni di cui al co. 1 *bis* (collaborazione impossibile o irrilevante): per costoro è escluso l'accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà.

Di qui seri dubbi di legittimità costituzionale.

Dell'ergastolo ostativo la Corte costituzionale si è occupata nella sentenza 9 aprile 2003, n. -135⁵⁰.

Al centro della pronuncia della Corte, la questione se l'art. 4 *bis* ord. penit. renda la pena 'effettivamente perpetua' – 'irriducibile', secondo la terminologia della Corte Edu – nei confronti del condannato non collaborante, escludendolo in via permanente e definitiva dal processo rieducativo, in contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost.

La Corte ha risposto in senso negativo: a suo dire, la disciplina attuale dell'ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante, sarebbe "significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato". Di qui la conclusione della Corte: "la disciplina censurata, subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 co. 3 Cost."

2.2. Il contrasto con il principio della rieducazione del condannato.

L'iter argomentativo della Corte costituzionale non persuade⁵¹.

Non basta, a mio avviso, rilevare che la mancata collaborazione con la giustizia è pur sempre riconducibile a una "scelta del condannato". Bisogna andare oltre e interrogarsi circa la logica sottesa all'esclusione del condannato non collaborante dai benefici penitenziari e dalla liberazione condizionale: alla base di questa opzione legislativa c'è la presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia – al di là dei casi di collaborazione impossibile o irrilevante – sia sempre riconducibile all'assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione, quei progressi che potrebbero legittimare l'accesso ai benefici penitenziari, ovvero, da ultimo, alla liberazione condizionale.

⁵⁰ A commento, cfr., fra gli altri, CREMONESI (2003), pp. 14 ss.; A. MORRONE (2003), pp. 1351 ss.; VARRASO (2004), pp. 81 ss.

⁵¹ I par. 2.2 e 2.3 riproducono largamente contenuti di DOLCINI (2017).

Questa presunzione assoluta non ha alcun fondamento razionale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1993, n. 306, pur ritenendo che una positiva condotta di collaborazione sia in grado di esprimere l'avvenuto distacco del condannato dall'organizzazione criminale di appartenenza⁵², aveva affermato, per converso, che *“dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione... di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale”*⁵³.

È del tutto plausibile, fra l'altro, che la mancata collaborazione sia motivata dal timore di ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell'organizzazione criminale, o magari dall'indisponibilità a barattare la propria libertà personale con la libertà altrui, o ancora dalla legittima esigenza difensiva di non aggravare la propria posizione processuale⁵⁴.

Può dunque accadere che un condannato che abbia pienamente e definitivamente ripudiato scelte di vita criminale rimanga in carcere in applicazione dell'art. 4 *bis* co. 1: l'ergastolo ostativo rivela così i connotati di una pena incompatibile con il principio costituzionale della rieducazione, perché applicabile (anche) a soggetti che abbiano in tutto o in parte conseguito il fine verso il quale la pena deve essere rivolta.

2.3. Ulteriori profili di illegittimità.

L'ergastolo ostativo collide peraltro, a mio avviso, anche con altri principi costituzionali – il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di umanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.) – e integra una violazione di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto alla libertà morale (art. 2 e art. 13 co. 2 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

a) L'ergastolo ostativo si pone in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto impone un trattamento eguale di situazioni diverse: la situazione del condannato che non collabora perché conserva collegamenti con la criminalità organizzata e la situazione di chi invece non collabora con la giustizia per ragioni del tutto diverse, avendo abbandonato ogni scelta di vita criminale.

b) Quanto al diritto alla libertà morale, ritengo incompatibile con quel diritto – un diritto inviolabile a norma dell'art. 2 Cost. – una normativa che pone il condannato

⁵² Cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 25, p. 400.

⁵³ Così al Punto 13 del 'Considerato in diritto'. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 15 co. 2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306), nella quale si prevedeva la revoca delle misure alternative per il condannato *ex* art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. non collaborante, il quale stesse fruendo di una misura all'entrata in vigore del decreto legge, anche nel caso in cui non fossero accertati collegamenti in atto con la criminalità organizzata.

⁵⁴ Cfr. EUSEBI (2017), p. 1517, nonché PALAZZO (2018), p. 536.

davanti a questa alternativa: collaborare con la giustizia, e ottenere che gli si aprano le porte del carcere, o non collaborare, rimanendo segregato per sempre⁵⁵.

Tale normativa contrasta frontalmente con la previsione dell'art. 13 co. 2 Cost., a norma del quale "è punita ogni violenza" non solo fisica, ma anche "morale sulle persone... sottoposte a restrizioni di libertà". Si profila un paradosso: l'ordinamento esercita sul detenuto una forma di violenza che è oggetto di un obbligo costituzionale di incriminazione⁵⁶.

c) Il diritto di difesa ex art. 24 co. 2 Cost. viene in considerazione, a proposito dell'ergastolo ostativo, nell'essenziale componente espressa dal diritto al silenzio.

Il principio *nemo tenetur se detegere* opera, mi sembra, anche oltre la condanna, come si evince dalla facoltà riconosciuta a chi sia stato condannato di non deporre in un procedimento connesso sugli stessi fatti oggetto della condanna, se nel primo procedimento aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (art. 197 bis co. 4 c.p.p.)⁵⁷.

D'altra parte, di fronte all'alternativa tra collaborazione con la giustizia e esclusione da molteplici istituti di favore, il diritto di difesa appare vulnerato in tutte le fasi del procedimento: il *vulnus* si produce ben prima della pronuncia della condanna definitiva.

Né si tratta, come in altri contesti, di attribuire un premio – sotto forma di riduzione di pena o di impunità – a chi collabora con la giustizia (si pensi, ad esempio, in materia di furto, all'attenuante dell'art. 625 bis c.p., ovvero, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, all'attenuante dell'art. 323 bis c.p.): ex art. 4 bis co. 1 ord. penit. si tratta di sanzionare – di sanzionare in forma pesantissima – l'assenza di collaborazione⁵⁸.

d) Quanto, poi, al principio costituzionale di umanità della pena, enunciato, accanto al principio della rieducazione del condannato, nell'art. 27 co. 3 Cost., mi limito a porre un interrogativo: la coscienza sociale considera oggi accettabile che il condannato per reati pur gravissimi non abbia alcuna possibilità di reinserimento sociale se non in quanto collabori con la giustizia?

Rammento infine che il divieto di pene inumane è sancito anche dalla CEDU, all'art. 3, così da chiamare in gioco anche l'art. 117 Cost., che obbliga lo Stato italiano al rispetto degli obblighi derivanti da vincoli internazionali: in effetti, come si vedrà meglio in seguito, la lettura che la Corte EDU fornisce dell'art. 3 CEDU parla nel senso dell'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con il principio convenzionale.

⁵⁵ Sulla collaborazione come oggetto di "un obbligo che... si può risolvere in termini di *violenza morale*" (corsivo aggiunto), v. FLICK (2017), p. 1507. A proposito della "condizione ostativa della mancata collaborazione... come una *impropria forma di coercizione morale* a cui viene sottoposto l'ergastolano per poter esercitare il diritto a scontare una pena conforme al senso di umanità e tendente alla sua rieducazione" (corsivo aggiunto), cfr. G. NEPPI MODONA (2017), p. 1510.

⁵⁶ Sull'art. 13 co. 4 Cost. come fonte di un obbligo di incriminazione, cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), p. 65.

⁵⁷ Cfr. BONTEPELLI (2017), p. 1530. V. peraltro CHIAVARIO (2017), p. 1512.

⁵⁸ In questo stesso senso FLICK (2017), p. 1507.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale poneva le premesse per dichiarare, oggi, l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo già nella storica sentenza 21 novembre 1974, n. 264⁵⁹, con la quale la Corte 'salvava' l'ergastolo comune (unica forma di ergastolo presente all'epoca nell'ordinamento).

Due gli argomenti sui quali la Corte costituzionale ha fatto leva nella sentenza ora citata: la possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale e la teoria polifunzionale della pena. La possibilità di accedere alla liberazione condizionale è oggi negata a chi sconta l'ergastolo ostativo; la teoria polifunzionale della pena è stata abbandonata dalla Corte, sia pure con qualche ripensamento, a partire dalla sentenza 26 giugno 1990, n. 313⁶⁰ (come ribadito, di recente, nella sentenza 6 giugno 2017, n. 179⁶¹, in tema di trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti *ex art. 73 co. 1 e co. 5 t.u. stup.*, nonché, da ultimo, nella citata sentenza 21 giugno 2018, n. 149, in tema di ergastolo⁶²).

2.4. Due recenti proposte tese a superare l'ergastolo ostativo.

2.4.1. — Una prima proposta è venuta, nel 2014, dalla Commissione ministeriale Palazzo⁶³.

Si teneva ferma la possibilità di concedere i benefici penitenziari e la liberazione condizionale ai condannati per i delitti ostativi 'di prima fascia' nei casi in cui sia prestata un'"utile" collaborazione con la giustizia *ex art. 58 ter ord. penit. (art. 4 bis co. 1)*, nonché nei casi in cui la collaborazione risulti impossibile o irrilevante, ma non vi siano collegamenti in atto con la criminalità organizzata (*art. 4 bis co. 1 bis ord. penit.*): a tali ipotesi si aggiungeva quella "*in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici*"⁶⁴.

Così si legge nella Relazione: "*La proposta... trova la sua motivazione principale nell'insostenibilità della presunzione assoluta di mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici*

⁵⁹ Cfr. *supra*, 1.4.3. e *infra*, 3.1.1.

⁶⁰ Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al giudice di vagliare la congruità della pena richiesta dalle parti: tale pronuncia ha imposto di riformulare – nel 1999 – la disposizione del c.p.p. Così si legge nella sent. n. 313/1990: "*La necessità costituzionale che la pena debba 'tendere' a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue*". A commento della sentenza, cfr., fra gli altri, FIANDACA (1990), pp. 2385 ss.; LOZZI (1990), pp. 1600 ss.

⁶¹ Cfr. APRILE (2017), pp. 3988 ss.; BRAY (2017).

⁶² Cfr. *infra*, 4.1.

⁶³ Cfr. *supra*, nt. 38. Per una disamina delle diverse proposte avanzate in dottrina e in sedi istituzionali per il superamento dell'ergastolo ostativo, cfr. NEPPI MODONA (2017), pp. 1509 ss.

⁶⁴ Per un'autorevole valutazione positiva di tale proposta, cfr. FLICK (2017), p. 1508.

penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte del detenuto". In effetti, la Commissione Palazzo proponeva, nella sostanza, di trasformare quella presunzione da assoluta in relativa⁶⁵.

2.4.2. — Una seconda proposta è venuta, nel 2016, dagli Stati generali dell'esecuzione penale⁶⁶.

Segnalo per inciso che tale proposta non era recepita nella delega Orlando per la riforma penitenziaria, ove, all'art. 1 co. 85, lett. e), si prevedeva "la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo", ma si introduceva un'eccezione relativa ai condannati per delitti di mafia e di terrorismo.

Il Tavolo XVI degli Stati generali prospettava un duplice intervento di riforma, che avrebbe dovuto coinvolgere l'art. 4 bis e l'art. 58 ter ord. penit.

Quanto all'art. 4 bis, si proponeva di riformulare il co. 1 circoscrivendo le preclusioni previste per i detenuti non collaboranti ai soli condannati per delitti di mafia o di terrorismo. A proposito dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., a ragione si è parlato in dottrina di un "*favo informe di titoli di reato aggrappati intorno al 'tutore' dei delitti di mafia*", sottolineando che questi ultimi sono "*gli unici che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale potrebbero giustificare astratte presunzioni di pericolosità*"⁶⁷.

Quanto all'art. 58 ter ord. penit., si mirava a prevedere la possibilità che il condannato non collaborante ponga in essere "*condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile*", tali da far emergere "*significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita*".

Se questa proposta fosse stata recepita dal legislatore, i condannati per reati di mafia o di terrorismo avrebbero dunque potuto accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non solo in quanto collaborino con la giustizia o nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante, ma anche allorché pongano in essere in essere condotte riparative che consentano di ricondurre la mancata collaborazione a ragioni diverse da una persistente adesione all'organizzazione criminale o che comunque attestino la conseguita rieducazione del condannato.

3. Ergastolo comune e Costituzione.

3.1. La giurisprudenza costituzionale.

Il tema dell'ergastolo è stato affrontato ripetutamente dalla Corte costituzionale, sotto diversi angoli di visuale, ben al di là delle sentenze alle quali si è fatto cenno sin

⁶⁵ In questo senso, v. da ultimo PALAZZO (2018), p. 536.

⁶⁶ Cfr. *Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 16, Trattamento – Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo*, in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_16.

⁶⁷ Così GIOSTRA (2014).

qui; i quesiti sottoposti alla Corte erano tutti incentrati sull'art. 27 co. 3 Cost., e in particolare sul principio di rieducazione del condannato⁶⁸. A contorno della sentenza di rigetto (la n. 264 del 1974), con la quale la Corte ha rilasciato una duratura patente di legittimità alla pena dell'ergastolo, si registrano diverse sentenze di accoglimento, relative a specifici aspetti della disciplina dell'ergastolo: in particolare, ai rapporti dell'ergastolo con la liberazione anticipata, con la minore età del condannato e con la revoca della liberazione condizionale.

3.1.1. — Come si è detto, la sentenza 21 novembre 1974, n. 264⁶⁹ si pone come caposaldo nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimità della pena dell'ergastolo: decisivi, per la Corte, la possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale e il carattere polifunzionale della pena⁷⁰.

Quanto alla liberazione condizionale, la Corte sottolinea, tra l'altro, che – a seguito di una sua precedente pronuncia⁷¹ – la competenza a concedere la liberazione condizionale è passata dal Ministro della Giustizia all'autorità giudiziaria⁷², con evidenti risvolti sul piano delle garanzie individuali.

Quanto alla funzione della pena, secondo la Corte *“non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’, non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi,*

⁶⁸ Il problema della legittimità dell'ergastolo in quanto *pena fissa* (affrontato dalla Corte per le pene pecuniarie: sent. 2 aprile 1980, n. 50), invece, non è stato mai sottoposto alla Corte costituzionale.

⁶⁹ A commento, da un particolare angolo di osservazione, cfr. PAVARINI (1976), pp. 262 ss. Di recente, cfr. PISANI (2016), pp. 595 s., il quale parla di “decisione piuttosto sbrigativa e lapidaria”.

⁷⁰ Un ulteriore argomento portato dal giudice *a quo* contro la legittimità costituzionale dell'ergastolo faceva leva sull'obbligo di lavoro imposto al condannato all'ergastolo. La Corte, premesso che “il lavoro reca sollievo ai condannati che, lavorando anche all'aperto..., si sentono meno estraniati dal contesto sociale”, osserva che la previsione di sanzioni disciplinari per “il condannato abile al lavoro che per riottosità o protervia lo rifiuta... non attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p.”

⁷¹ Corte cost. 27 giugno 1974, n. 204. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 delle Disposizioni di attuazione del c.p.p. del 1930, la Corte rilevava che “l'istituto della liberazione condizionale... si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena..., quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di condanna... Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione... sorge... il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale”.

⁷² In proposito, v. ora art. 682 c.p.p., che attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza in tema di concessione e di revoca della liberazione condizionale.

o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'effeatezza della loro indole".

Questo passaggio della motivazione esprime con particolare evidenza una lettura del principio costituzionale della rieducazione del condannato tale da neutralizzarne la portata. L'affermazione che *"le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato"* viene tradotta dalla Corte in termini di *"sperata emenda"*: il dovere diventa dunque speranza; la rieducazione diventa emenda, cioè rigenerazione morale, avulsa da ogni rapporto con la società. Nel contempo, nella visione della Corte, la finalità rieducativa della pena potrebbe essere sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di prevenzione generale mediante intimidazione o di prevenzione speciale mediante neutralizzazione: il principio della rieducazione del condannato viene ridotto in definitiva a nulla più che un orpello.

3.1.2. — Per altro verso, la Corte costituzionale ha contribuito ad attenuare la tensione tra ergastolo e finalismo rieducativo della pena: dopo aver chiarito che il principio costituzionale della rieducazione non comporta l'espulsione dell'ergastolo dal sistema delle pene, la Corte ha operato una parziale rivalutazione di tale principio, ponendolo a fondamento di una serie di interventi chirurgici sulla disciplina legislativa della pena perpetua.

Nella sentenza 21 settembre 1983, n. 274⁷³, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimità dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 54 ord. penit. che escludeva l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo.

La Corte ha dichiarato tale disciplina incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sottolineando che il raccordo tra le riduzioni della pena *ex art. 54 ord. penit.* e l'istituto della liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.* è finalizzato a promuovere e corroborare il reinserimento sociale del condannato, *"finalità... che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani"*⁷⁴.

Di particolare rilievo, poi, la sentenza 28 aprile 1994, n. 168⁷⁵, in tema di ergastolo e minore età del condannato; i parametri costituzionali erano offerti, in questo caso, dagli artt. 27 co. 3 e 31 co. 2 (in tema di protezione dell'infanzia e della gioventù).

La Corte preliminarmente ha ribadito quanto affermato nel 1974 in ordine alla legittimità costituzionale dell'ergastolo riferito alla generalità dei soggetti. A tale scopo, ancora una volta, la Corte si è appellata, in primo luogo, al carattere polifunzionale della pena: una premessa quasi rituale, con la quale la Corte sembrava peraltro dimenticare quanto aveva affermato nella sent. n. 313 del 1990. D'altra parte, secondo la Corte, *"il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da*

⁷³ A commento, cfr. FASSONE (1984), pp. 799 ss.; GREVI (1984), pp. 19 ss.

⁷⁴ Così Corte cost. 21 settembre 1983, n. 274, punto 4 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁵ A commento, cfr. GALLO E. (1994), pp. 1267 ss.; RUOTOLO (1995), pp. 358 ss. In precedenza, in tema di legittimità costituzionale dell'ergastolo nei confronti del minorenni, cfr. Corte cost. 16 aprile 1993, n. 140.

*tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale..., ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base... soprattutto della sua partecipazione all'opera rieducativa"*⁷⁶. Questa, dunque, la conclusione: *"Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930"*⁷⁷.

Tale nuova fisionomia dell'ergastolo non vale peraltro, secondo la Corte, a superare i dubbi di legittimità relativi all'applicabilità dell'ergastolo nei confronti dei minori: per la Corte, gli artt. 17 e 22 c.p. sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. Dell'art. 27 co. 3 Cost., in effetti, *"deve darsi una lettura diversa allorché lo si colleghi con l'art. 31 della Costituzione, che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni"*: *"la funzione rieducativa della pena ... per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente"*. *"Perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità"*, la pena applicata al minore deve assumere *"una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale"*⁷⁸.

La sentenza 4 giugno 1997, n. 161⁷⁹ riguarda poi il divieto di riammettere alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo che abbia subito la revoca della liberazione condizionale. Secondo la Corte costituzionale, tale disciplina, contenuta nell'art. 177 co. 1 c.p., è illegittima in quanto esclude il condannato all'ergastolo in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del principio di cui all'art. 27 co. 3 Cost.

Così si esprime la Corte: *"Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto... con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente"*.

In estrema sintesi, può dirsi che la Corte costituzionale non ha mai contrastato frontalmente l'ergastolo, ma ha sistematicamente ampliato gli spazi degli istituti penitenziari che possono coinvolgere l'ergastolano in un percorso di reinserimento sociale⁸⁰: un percorso che – ha sottolineato più volte, con forza, la Corte – deve essere aperto anche per il condannato all'ergastolo.

⁷⁶ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 4 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁷ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, *ibidem*.

⁷⁸ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 5.1 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁹ A commento, cfr. LONGO (1999), pp. 121 ss.

⁸⁰ Cfr. FASSONE (2015), p. 196, nt. 4.

3.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

A fronte del variegato quadro offerto dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione ha adottato invece una costante, monolitica linea di difesa della legittimità costituzionale dell'ergastolo: si è pronunciata più volte per la *manifesta infondatezza* delle questioni sollevate dai giudici di merito, talora con un ventaglio di argomenti congrui piuttosto ad una pronuncia di rigetto della Corte costituzionale⁸¹.

Al centro della giurisprudenza della Corte di cassazione si staglia, tuttora, una risalente ordinanza delle Sezioni Unite⁸², nella quale il giudice di legittimità, teso a negare al principio costituzionale della rieducazione qualsiasi portata innovativa, attinge largamente alla dottrina contemporanea e ad alcuni argomenti affacciati già nei lavori preparatori della Costituzione.

In primo luogo, le Sezioni Unite riferiscono il principio rieducativo alla sola fase dell'esecuzione della pena; parlando di rieducazione del condannato, la Costituzione pretenderebbe soltanto che *“la pena detentiva, per quanto concerne le modalità della sua esecuzione, lungi dall'avvilire, dal degradare l'individuo”*, si adegui a *“ragioni di umanità e di civiltà”*: la norma costituzionale, *“nulla di nuovo”* affermando *“che non sia già nel sentimento comune e nel modo attuale di concepire l'esecuzione della pena”*, non andrebbe oltre un' *“affermazione di principio, relativa alla eticizzazione dell'esecuzione penale”*.

Come si evince anche dal passo dell'ordinanza citato da ultimo, le Sezioni Unite caricano il concetto di rieducazione di contenuti etici: negano che *“l'unico risultato che la rieducazione mirerebbe a raggiungere”* sia *“quello del riadattamento del condannato alla vita sociale”*; parlano di rieducazione e di emenda quali sinonimi; includono nella nozione costituzionale la *“redenzione morale del reo, ossia quel processo attuosso dello spirito, diretto a facilitare il pentimento”*, che porti il condannato a *“redimersi”*.

La Corte di cassazione prende inoltre posizione – a dire il vero, senza troppa enfasi: alla luce delle scelte interpretative che ho sintetizzato, non ce n'era bisogno – a favore della teoria polifunzionale della pena: parla di un *“riconoscimento della rieducazione del condannato tra gli scopi della pena”*; afferma che *“l'ordinamento giuridico assegna alla pena anche la funzione della... rieducazione”*; sul piano sistematico, ricava una conferma del persistere del carattere retributivo della pena dalla presenza nell'ordinamento, ribadita dalla Costituzione, della misura di sicurezza accanto alla pena.

Sul piano sistematico, un altro argomento a favore della legittimità dell'ergastolo viene poi ricavato dal divieto della pena di morte contenuto nell'art. 27 co. 4 Cost.

A proposito infine del carattere perpetuo dell'ergastolo, la Sezioni Unite considerano tale carattere sostanzialmente superato già per effetto dell'istituto della

⁸¹ In questo senso DALL'ORA (1956), p. 489.

⁸² Cass., Sez. Un., ord. 16 giugno 1956, Tondi, CED n. 097628, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, p. 485. Per un'attenta analisi dell'ordinanza, v., di recente, PISANI (2016), pp. 586 ss.

grazia: si legge infatti nell'ordinanza che l'ergastolo *“non è una pena sempre perpetua in quanto consente la possibilità della concessione della grazia”*.

Tutti questi argomenti ricompaiono nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, variamente combinati a sostegno della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all'ergastolo⁸³.

Evidenzio due aspetti di tale giurisprudenza. L'argomento relativo al venir meno del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo assume via via più forza, in relazione alle riforme che rendono accessibili al condannato all'ergastolo la liberazione condizionale, la liberazione anticipata, il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà.

Inoltre, in alcune recenti pronunce del giudice di legittimità compaiono richiami alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: si sottolinea infatti che *“la pena dell'ergastolo è ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata”*⁸⁴.

3.3. Anche l'ergastolo comune contrasta con il principio della rieducazione del condannato.

3.3.1. — Non mi soffermo ad analizzare, uno ad uno, gli argomenti portati in giurisprudenza a sostegno della legittimità costituzionale dell'ergastolo. Ho illustrato altrove⁸⁵, da tempo, le ragioni – di ordine costituzionale – che parlano, a mio avviso, a favore di una nozione di rieducazione proiettata verso la società, una nozione di rieducazione che privilegi cioè la componente sociale rispetto a quella morale, nonché le ragioni che collocano l'idea retributiva e la stessa teoria polifunzionale eclettica della pena al di fuori del nostro quadro costituzionale. Del pari, mi limito ad un cenno a proposito del ruolo che ritengo debba essere attribuito alla finalità rieducativa ben prima della fase dell'esecuzione della pena: come limite alla prevenzione generale – quanto alla tipologia e alla misura della pena – nello stadio della minaccia legislativa⁸⁶; come criterio di scelta per il giudice nel secondo stadio della dinamica punitiva⁸⁷. Quanto poi alla presenza, nello stesso sistema costituzionale (art. 25 Cost.), di pene e di misure di sicurezza, rilevo che *“nulla... vieta di pensare... a due diversi strumenti rivolti verso un comune fine di prevenzione speciale”*⁸⁸.

⁸³ Tra le altre, v. Cass. Sez. II, sent. 18 gennaio 1993, n. 2611, Bergamaschi, CED n. 193580; Cass. Sez. I, 24 settembre 2015, n. 43711, A., CED n. 265974.

⁸⁴ Cass. Sez. I, 12 marzo 2016, n. 34199, Aguila Rico, CED n. 267256; Id., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 33018, Esposito, CED n. 253430. Su alcune pronunce della Corte di cassazione che negli anni settanta avevano dichiarato la manifesta infondatezza della questione, cfr. PISANI (2016), pp. 594 s.

⁸⁵ Cfr. DOLCINI (1979-1), pp. 97 ss., 131 ss. e 156 ss. V. inoltre MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 9 ss.

⁸⁶ Cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), p. 9.

⁸⁷ Cfr. ancora MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 15 s.

⁸⁸ Così DOLCINI (1979-1), p. 89.

Una breve riflessione, ancora, sul divieto della pena di morte *ex art. 27 co. 4 Cost.*, al quale si appella anche un'autorevole dottrina⁸⁹ per trarne un argomento a favore della legittimità costituzionale dell'ergastolo. Tale conclusione non mi persuade. Il tema della pena di morte, a differenza di quello dell'ergastolo, era di stretta attualità all'epoca in cui fu scritta la Costituzione, caratterizzata da un tormentato processo che sarebbe sfociato, per gradi, all'abolizione della pena capitale nel diritto penale comune⁹⁰. D'altra parte, proprio l'eccezione alla scelta abolizionista che l'art. 27 co. 4 Cost. avrebbe operato in relazione al diritto militare di guerra spiega la presenza nella Costituzione di una disposizione sulla pena di morte⁹¹. Né può ritenersi che qualsiasi pena non espressamente vietata da una specifica disposizione costituzionale – è il caso delle pene corporali non mortali – debba, per ciò solo, considerarsi legittima⁹².

Nessuno degli argomenti avanzati in giurisprudenza e in dottrina a favore della legittimità costituzionale dell'ergastolo risulta dunque, a mio avviso, decisivo.

Soprattutto, rimane un insanabile contrasto tra ergastolo e principio della rieducazione del condannato. Se rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue *chances* di vivere nella società rispettandone le regole⁹³ – quelle regole che sono presidiate da sanzione penale –, il principio costituzionale non tollera una pena la cui idea di fondo risiede in una perpetua, definitiva espulsione del condannato dal consorzio civile: l'ergastolo tende non a reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per sempre; tende a produrre la morte civile del condannato⁹⁴. Una prospettiva, quella della morte civile, che trova conferma, tra l'altro, nella previsione dell'art. 32 c.p., a proposito delle pene accessorie dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale⁹⁵: applicate al condannato all'ergastolo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, lo

⁸⁹ Cfr. PAGLIARO (2003), p. 688, per il quale “l'esplicito divieto della pena di morte equivale, per il principio *inclusio unius exclusio alterius*, a un riconoscimento della legittimità costituzionale dell'ergastolo”. Nello stesso senso, v. CONTENTO (1996), p. 206.

⁹⁰ Cfr. PISANI (2016), pp. 588 s.

⁹¹ Cfr. A. PUGIOTTO (2012), p. 120.

⁹² V. ancora PUGIOTTO (2012), *ibidem*, il quale parla in proposito di “abbaglio ermeneutico”. Sulla stessa linea RISICATO (2015), p. 1251.

⁹³ Cfr. DOLCINI (1979-2), pp. 469 ss.; DOLCINI (2005), p. 70; DOLCINI (2018), in corso di pubblicazione.

⁹⁴ In dottrina, sul carattere eliminativo dell'ergastolo, che avvicina questa pena alla pena di morte, e sulla sua incompatibilità con l'art. 27 co. 3 Cost., cfr., fra gli altri, FERRAJOLI (1992), pp. 79 ss.; PUGIOTTO (2012), p. 122; ROMANO M. (2004), *sub art. 22*, p. 230. Così, d'altra parte, si apriva la trattazione dell'ergastolo in SALTELLI, ROMANO-DI FALCO (1940), vol. I, *sub art. 22*, p. 173: “Accanto alla pena eliminativa mediante la morte del reo, è mantenuta nel codice la pena dell'ergastolo, parimenti eliminativa mediante la detenzione perpetua”. Cfr. inoltre P. PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 187, nt. 18, il quale richiama una normativa dello Stato di New York nella quale si afferma testualmente che una persona condannata alla pena perpetua “è civilmente morta”. Da ultimo, cfr. PALIERO (2018), p. 140: “Le ‘massime pene’ (ergastolo, morte ove residuata) riproducono il modello espiatorio-esclusivo della *Blutrache* e del *Sündenbock* rispetto al singolo nei confronti del(l'intero) gruppo/clan”.

⁹⁵ Sulle vicende che hanno interessato le pene accessorie conseguenti alla condanna all'ergastolo per effetto dell'art. 118 l. 24 novembre 1981, n. 689, cfr. PISANI (2016), pp. 604 s.

accompagnano, secondo l'interpretazione prevalente, anche dopo che il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale⁹⁶.

Così scrive Elvio Fassone, in relazione al momento della lettura della sentenza che chiudeva il maxi processo di mafia celebrato a Torino a partire dal 1985, da cui trae origine la vicenda narrata in *"Fine pena: ora"*. *"Quando si annuncia il nome di un imputato responsabile di omicidi, e di conseguenza pronunciamo la fatidica frase 'lo condanna alla pena dell'ergastolo', scoppia un urlo: 'Assassini'"*⁹⁷. Questo il commento di Fassone: *"In fondo, la donna che ha gridato ha qualche viscerale ragione: anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge"*⁹⁸.

L'incompatibilità dell'ergastolo con la finalità rieducativa della pena trova conferma anche sotto un diverso angolo visuale. L'espressa enunciazione, nella Costituzione, del principio della rieducazione del condannato rafforza quanto già si ricava dal volto complessivo dell'ordinamento statale, come descritto nella Costituzione, in merito al ripudio delle teorie retributive della pena: nell'ordinamento italiano la pena non può giustificarsi in nome di istanze retributive, in nome cioè della pretesa di compensare il male del reato con il male della pena⁹⁹. Ma l'ergastolo incarna proprio l'*"idea veterotestamentaria che chi ha soppresso la vita altrui (o un bene di pari valore) deve rinunciare... quanto meno alla propria vita civile"*¹⁰⁰: ha una matrice *"ferocemente retributiva"*¹⁰¹, esprime *"un'idea sacrificale – dunque, vendicativa – della giustizia"*¹⁰².

Le considerazioni ora esposte ridimensionano la stessa rilevanza del carattere di perpetuità dell'ergastolo, nel dibattito sulla legittimità costituzionale di tale pena¹⁰³. È vero che, oggi, il condannato all'ergastolo – quando si tratti di ergastolo comune – ha reali possibilità di fare ritorno alla società civile: è vero, in altri termini, che la pena dell'ergastolo non è più ineluttabilmente perpetua. Tuttavia, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale non elimina, a mio avviso, la tensione di fondo tra una pena concepita per escludere definitivamente il condannato dalla società – una *"pena edittalmente perpetua"*, una *"pena usque ad mortem"*¹⁰⁴ – e il principio della rieducazione del condannato.

⁹⁶ Corte cost. 30 giugno 1986, n. 183.

⁹⁷ Cfr. FASSONE (2015), p. 45.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ Cfr. DOLCINI (1979-1), pp. 131 ss.

¹⁰⁰ Così MARINUCCI (1974), p. 487.

¹⁰¹ Così STELLA (1980), p. 30.

¹⁰² Così PUGIOTTO (2012), p. 132.

¹⁰³ Cfr. PALAZZO (2016), p. 554: "il carattere di perpetuità della pena contraddice *a priori* la finalità di... riadattamento del reo alla vita libera nella società". V. inoltre FIANDACA, MUSCO (2014), p. 743, i quali denunciano la "contraddizione insanabile tra il carattere perpetuo della pena e la prospettiva della rieducazione", un contrasto solo attenuato dalla riforma del 1962.

¹⁰⁴ Cfr. PUGIOTTO (2013), p. 2 e p. 12.

3.3.2. — A proposito del rapporto tra ergastolo e divieto di trattamenti inumani, sarei meno perentorio: si tratta di un rapporto, a mio avviso, problematico¹⁰⁵.

Ritengo che nell'art. 27 co. 3 Cost. la formula "*sensu di umanità*" debba essere riferita a un dato medio e storicamente condizionato.

Si può affermare con certezza che l'ergastolo era compatibile con il senso di umanità, così inteso, nell'Italia degli anni ottanta del secolo scorso: lo attesta, come è noto, l'esito di un referendum promosso nel 1981 dal Partito Radicale, che chiamò gli italiani a pronunciarsi sull'abolizione dell'ergastolo. Contro l'abolizione dell'ergastolo si pronunciò oltre il 77% dei votanti¹⁰⁶.

L'esito del referendum smentisce, a mio avviso, anche quanto affermato in una mozione approvata dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 1989¹⁰⁷: contrariamente a quanto si legge in quella mozione, all'epoca l'ergastolo non si collocava tra le pene che "*ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona*".

Rammento un'ulteriore iniziativa del Partito radicale, che nel 2013 si fece promotore di una raccolta di firme per nuovi referendum, uno dei quali in materia di ergastolo¹⁰⁸. In tale occasione non fu raggiunto il quorum delle 500.000 firme valide: dei quesiti che si volevano sottoporre al voto, proprio quello relativo all'abolizione dell'ergastolo raccolse il numero più basso di adesioni.

Ancora. Nel 2014, Papa Francesco, ricevendo una delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, pronunciò una solenne condanna dell'ergastolo, sottolineandone l'affinità alla pena di morte: per il Papa, l'ergastolo è "*una pena di morte nascosta*"¹⁰⁹. Successivamente alla condanna espressa dal Sommo Pontefice, si tenne un sondaggio sugli orientamenti dei cittadini italiani in tema di ergastolo¹¹⁰. A favore della conservazione dell'ergastolo si pronunciò l'80% degli intervistati: un esito perfettamente in linea con quello del referendum del 1981 (77% favorevoli all'ergastolo)¹¹¹.

In definitiva, a mio avviso, l'argomento più forte contro la legittimità costituzionale dell'ergastolo rimane quello offerto dal principio della rieducazione del condannato. Perché l'argomento fondato sul principio di umanità della pena possa acquistare una maggior forza, sarebbe necessaria un'ulteriore, profonda evoluzione delle valutazioni sociali in questa materia.

¹⁰⁵ Per l'incompatibilità tra ergastolo e principio di umanità della pena *ex art. 27 Cost.*, si pronuncia, autorevolmente, FLICK (2017), p. 1505.

¹⁰⁶ Cfr. MARINUCCI (1985), p. 351; PISANI (2016), p. 601; PULITANÒ (1981), pp. 155 ss.

¹⁰⁷ Cfr. PUGIOTTO (2013), p. 15.

¹⁰⁸ Cfr. DELLA BELLA (2015), pp. 404 s.

¹⁰⁹ Cfr. *Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014, in *Riv.it. dir. proc. pen.* 2015, p. 462, con commento di EUSEBI (2015).

¹¹⁰ Cfr. www.forum.termometropolitico.it, 12 novembre 2014.

¹¹¹ Il sondaggio rilevò anche l'atteggiamento degli elettori dei diversi schieramenti politici: la quota più alta dei fautori dell'ergastolo era tra gli elettori del M5S (86%); seguivano a breve distanza gli elettori del Centro-destra (83%); chiudeva la classifica il Centro-sinistra (74%).

4. Ergastolo 'di terzo tipo' e Costituzione.

4.1. Finalmente una sentenza di accoglimento totale!

Il quadro della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo si è repentinamente rischiarato nel 2018, per effetto di una sentenza – Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149¹¹² – che riguarda la particolare forma di ergastolo prevista all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per i casi, come si è detto¹¹³, in cui la condanna sia pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.).

Con la sentenza n. 149/2018 per la prima volta la Corte pronuncia una dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe frontalmente una forma di ergastolo: una forma di ergastolo, peraltro, che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal punto di vista statistico, ai margini del sistema sanzionatorio¹¹⁴.

A sostegno della propria decisione, la Corte porta argomenti che coinvolgono congiuntamente i principi di eguaglianza e della rieducazione del condannato (artt. 3 e 27 co. 3 Cost.), ma soprattutto valorizzano questo secondo principio.

Tre gli argomenti sviluppati dalla Corte. Il primo si appunta sull' *"appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4 bis ord. penit."*: una scelta, quella espressa dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., che sovverte irragionevolmente la logica gradualistica che ispira il modello di esecuzione descritto nella legge sull'ordinamento penitenziario, che concepisce il lavoro all'esterno, i permessi premio e la semilibertà come momenti di un processo destinato a culminare nella liberazione condizionale. Il secondo argomento riguarda la liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, strumento fondamentale – sottolinea la Corte, come già aveva fatto più volte in passato¹¹⁵ – per incentivare la partecipazione del condannato all'offerta di rieducazione, i cui effetti motivanti sono annullati dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per un lunghissimo arco temporale. Il terzo argomento investe il *"carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari"* stabilita per i condannati all'ergastolo dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., così da impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

Come ho anticipato, tutti questi argomenti sono sviluppati dalla Corte costituzionale come corollari del principio della rieducazione del condannato: la Corte si spinge anzi sino ad affermare *"il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena"*. Un'affermazione di

¹¹² Cfr. DOLCINI (2018); GALLUCCIO (2018); PELISSERO (2018), p. 1359 ss.

¹¹³ Cfr. *supra*, 1.4.3.

¹¹⁴ In assenza di dati statistici, è significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.

¹¹⁵ Cfr., fra le altre, Corte cost. 17 maggio 1995, n. 186.

enorme rilievo, che colloca questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome della teoria polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena stessa potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione della pena¹¹⁶, senza riconoscere la preminenza dell'unica finalità della pena enunciata nella Costituzione.

4.2. Quali prospettive per il futuro aperte dalla sentenza n. 149/2018?

Le affermazioni di principio contenute nella sentenza n. 149/2018 aprono nuove prospettive anche in relazione alle forme di ergastolo che hanno maggior rilievo nella prassi.

Anzi, hanno risvolti che vanno oltre la pena perpetua, investendo l'intero sistema sanzionatorio¹¹⁷. Si pensi in particolare alle considerazioni della Corte in tema di *"progressività trattamentale e flessibilità della pena"*, un principio che la sentenza n. 149/2018 addita come diretta *"attuazione del canone costituzionale"* della rieducazione del condannato¹¹⁸: per la Corte costituzionale, dall'art. 27 co. 3 Cost. discende il vincolo per il legislatore ordinario a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso.

Quanto poi alla previsione di preclusioni per titoli di reato all'accesso a misure alternative, la sentenza trasmette un messaggio di tendenziale incompatibilità con il principio della rieducazione¹¹⁹, sottolineando il ruolo essenziale e insostituibile dell'autorità giudiziaria ai fini della valutazione in concreto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

Oggi, come è noto, diverse forze politiche, sotto lo slogan – grossolanamente manipolato – della certezza della pena¹²⁰, invocano l'esigenza di pene immutabili *in itinere* e si propongono di realizzare controriforme dell'ordinamento penitenziario che facciano piazza pulita di ogni misura premiale. In questo contesto, il segnale trasmesso dalla Corte costituzionale acquista il significato di un monito a difesa, per l'oggi e per il domani, di un diritto penale che faccia salvi fondamentali principi di civiltà, al centro dei quali si stagliano i principi enunciati nell'art. 27 co. 3 Cost.

¹¹⁶ Conf., con particolare riferimento alla sentenza n. 204/1974, PELISSERO (2018), pp. 1372 ss.

¹¹⁷ Cfr. PELISSERO (2018), p. 1362 e pp. 1368 ss., il quale parla di *"un sasso lanciato nello stagno del sistema sanzionatorio"*.

¹¹⁸ Conf., in precedenza, Corte cost. 21 giugno 2006, n. 255 (e ivi richiami alla giurisprudenza anteriore): al punto 2 del *'Considerato in diritto'*, si legge che *"in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena"*.

¹¹⁹ Cfr. PELISSERO (2018), pp. 1366 s.

¹²⁰ Rinvio sul punto a DOLCINI (2018-1).

5. Pena detentiva perpetua e Cedu.

5.1. La pena perpetua nella giurisprudenza della Corte Edu.

Nella copiosa giurisprudenza della Corte Edu relativa alla pena detentiva perpetua¹²¹ nessuna, riguarda l'Italia. Come è noto, il problema della compatibilità della pena perpetua con la CEDU verte sull'art. 3 della Convenzione ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"). Il filo rosso della giurisprudenza di Strasburgo su questo tema è rappresentato dall'idea di "pena perpetua riducibile", requisito essenziale perché la pena perpetua possa considerarsi compatibile con l'art. 3 CEDU¹²².

Accenno ad alcune sentenze di particolare rilievo.

5.1.1. — In una sentenza del 2008, relativa al caso *Kafkaris c. Cipro*¹²³, la Corte di Strasburgo considera decisivo che l'ordinamento statale preveda un qualsiasi meccanismo, anche affidato al potere esecutivo (come tale, sottratto a qualsiasi obbligo di motivazione), che consenta – *de iure* e *de facto* – il ritorno del condannato in libertà: tanto basterebbe perché la pena perpetua possa considerarsi "riducibile".

Tale principio viene ribadito in diverse sentenze successive¹²⁴, nelle quali si afferma che il condannato deve disporre di strumenti giuridici che ne rendano possibile la liberazione. Si aggiunge peraltro che, ai fini della compatibilità convenzionale, la pena perpetua non deve essere "nettamente sproporzionata" rispetto alla gravità del reato (nella versione francese della sentenza *Vinter c. Regno Unito* si parla di "*peine nettement disproportionnée à la gravité de l'infraction*") (§ 87): in altri termini, la Sezione IV della Corte di Strasburgo ravvisa un trattamento inumano o degradante se la pena, di per sé eseguita nel rispetto dell'art. 3 CEDU, "non si lascia in nessun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso"¹²⁵. Nel contempo, la Corte sottolinea che "netta sproporzione è un criterio stretto" e che "sarà integrato molto raramente" (§ 89).

5.1.2. — Nel 2013, pronunciandosi in via definitiva sul caso *Vinter c. Regno Unito*, la Corte Edu¹²⁶, pur senza rinnegare i principi affermati nella sentenza *Kafkaris*, introduce tuttavia alcuni ulteriori, fondamentali elementi di novità.

¹²¹ Per un ampio e accurato quadro, anche in chiave critica, cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 30 ss.

¹²² Sottolinea questo aspetto nella giurisprudenza della Corte Edu PISANI (2016), pp. 620 ss.

¹²³ Corte Edu, Grande Camera, 12 febbraio 2008, *Kafkaris c. Cipro*. In proposito, anche in relazione alla giurisprudenza immediatamente successiva, cfr. COLELLA (p. 2011-2), p. 243.

¹²⁴ Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, *Vinter c. Regno Unito*; Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, *Harkins e Edwards c. Regno Unito*, in *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012.

¹²⁵ Così VIGANÒ (2012).

¹²⁶ Corte Edu, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, *Vinter e a. c. Regno Unito*, in *Dir. pen. cont.*, 26 luglio 2013, su cui v. GALLIANI (2014), pp. 404 ss.

Riporto alcuni passaggi della sentenza, emblematica dell'esercizio dell'istituzionale funzione nomofilattica della Corte Edu¹²⁷.

“Per quanto riguarda le pene perpetue, l'articolo 3... esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione” (§ 119): sin qui, peraltro, nulla di nuovo rispetto alle pronunce della Sezione IV.

Questi, invece, i punti innovativi:

a) Il condannato all'ergastolo ha il diritto di sapere, sin dall'inizio della sua pena, *“che cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili”*.

b) Ha inoltre *“il diritto di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto”*.

Aggiunge la Corte che *“dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale..., risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo... che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici” (§120).*

c) In caso di esito positivo, deve essere assicurato che il condannato possa tornare in libertà.

d) Infine, il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione e deve essere prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di diniego.

Per la Corte Edu non bastano dunque le condizioni evidenziate dalla precedente giurisprudenza (presenza nell'ordinamento di un qualsiasi strumento che consenta di verificare, nel corso dell'esecuzione, se la pena abbia conseguito i suoi scopi; pena non nettamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato). Deve ricorrere una serie di ulteriori condizioni: relative al momento in cui il condannato potrà chiedere che il suo percorso rieducativo sia analizzato, ai criteri in base ai quali verrà condotta tale analisi, alla forma del provvedimento finale, al ritorno in libertà in caso di esito positivo del riesame, alla possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale in caso di esito negativo.

5.1.3. — I principi enunciati nella sentenza della Grande Camera *Vinter c. Regno Unito* sono riaffermati in diverse sentenze successive.

Tra queste, alcune riguardano casi che coinvolgono l'extradizione: vertono cioè sulla compatibilità convenzionale dell'extradizione da uno Stato membro del Consiglio d'Europa verso uno Stato estraneo nel quale l'estradata potrebbe essere condannato alla pena perpetua¹²⁸.

¹²⁷ Cfr. PISANI (2016), p. 623.

¹²⁸ Per un quadro della giurisprudenza di Strasburgo su questo tema, cfr. PARODI (2012); COLELLA (2011-1). A proposito di due pronunce della Corte Edu relative a casi che riguardavano l'extradizione dalla Francia verso gli Stati Uniti, cfr. PISANI (2016), pp. 620 s.

Così, ad esempio, nel 2014 la Corte di Strasburgo¹²⁹ si pronuncia sul ricorso di un cittadino tunisino, condannato in Belgio per attività di terrorismo e successivamente estradato dal Belgio verso gli USA, nonostante la possibilità che egli venisse condannato negli Stati Uniti a una pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione.

La sentenza *Trabelsi c. Belgio* si richiama alla sentenza *Vinter c. Regno Unito*, sottolineandone tra l'altro la portata innovativa in merito al riconoscimento di un diritto del detenuto a sapere fin dall'inizio che cosa dovrà fare per ottenere la liberazione e in quale momento ne potrà fare richiesta.

Ciò premesso, la Corte si domanda se “le disposizioni della legislazione americana che prevedono possibilità di riduzione di una pena perpetua e di grazia presidenziale soddisfino i criteri che essa ha posto per valutare la ‘riducibilità’ di una pena perpetua e la sua conformità all’art. 3 della Convenzione” (§136). In risposta a tale quesito, la Corte osserva che nessuno degli istituti previsti dal diritto americano presenta i requisiti necessari per garantire il rispetto dell’art. 3 Cedu: quella legislazione non consente infatti al condannato a pena perpetua di ottenere che un’autorità accerti, secondo tempi e criteri prestabiliti e conoscibili al momento della condanna, se siano venuti meno tutti i “motivi legittimi relativi alla pena” che potrebbero giustificare il permanere in carcere (§137).

Di qui la condanna del Belgio per aver concesso l’extradizione verso un Paese – gli Stati Uniti – in cui l’extradato potrebbe essere sottoposto a un trattamento inumano.

5.1.4. — Più spesso la Corte Edu si è pronunciata su ricorsi di cittadini di Stati membri del Consiglio d’Europa condannati nello Stato ad una pena detentiva perpetua, che lamentano una violazione del diritto a un trattamento conforme a connotati di umanità¹³⁰.

In una sentenza relativa alla Lituania¹³¹ la Corte si concentra sul ruolo della grazia, che – in assenza, in quell’ordinamento, di altri strumenti che consentano di ‘ridurre’ la pena – il presidente della Repubblica lituana può concedere al condannato a pena perpetua. Detto che il termine di “almeno dieci anni di pena eseguita” previsto dalla legislazione lituana per la presentazione della domanda di grazia da parte del condannato a pena perpetua è ampiamente coerente con gli standard fissati dalla Corte in sede di interpretazione dell’art. 3 Cedu, i giudici di Strasburgo osservano tuttavia che l’ordinamento lituano attribuisce al Presidente della Repubblica lituana, in relazione alla domanda di grazia, una totale e illimitata discrezionalità: di qui la violazione del divieto di trattamenti inumani da parte della Lituania.

¹²⁹ Corte Edu, Sez. V, 4 settembre 2014, *Trabelsi c. Belgio*, con nota di PARODI (2014).

¹³⁰ Nella recente giurisprudenza, cfr. Corte Edu, Grande Camera, 26 aprile 2016, *Murray c. Paesi Bassi*; Corte Edu, Grande Camera, 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*; Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, *Matiosaitis c. Lituania*.

¹³¹ Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, *Matiosaitis c. Lituania*. In proposito, cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 36 ss., nonché BERNARDI S. (2017).

5.2. L'ergastolo comune alla luce della giurisprudenza della Corte Edu.

Alla luce di questa giurisprudenza, ci si può domandare quale potrebbe essere l'esito di un ricorso presentato alla Corte di Strasburgo in relazione all'Italia.

Consideriamo dapprima l'ipotesi in cui il ricorso venisse da chi abbia riportato in Italia una condanna all'ergastolo 'comune' (dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.).

Il ricorso parrebbe destinato a non essere accolto: quanto meno, a non essere accolto per ragioni che attengano specificamente alla pena perpetua e che non riguardino le condizioni di detenzione.

Quanto al requisito della non sproporzione tra pena dell'ergastolo e gravità del reato, sembra difficile ravvisare, nel nostro ordinamento, ipotesi in cui la comminatoria dell'ergastolo possa considerarsi nettamente sproporzionata. A proposito di alcune ipotesi di omicidio aggravato (ad es., l'omicidio commesso per assicurarsi il profitto di un altro reato o l'omicidio commesso per sottrarsi alla cattura), la pena dell'ergastolo può apparire forse sproporzionata¹³²: tuttavia, non parlerei di una 'netta sproporzione'.

Il condannato all'ergastolo, inoltre, conosce fin dall'inizio dell'esecuzione il termine entro il quale potrà chiedere di essere ammesso alla liberazione condizionale: dopo 26 anni, dai quali, a norma dell'art 54 ord. penit., potranno essere detratti 45 giorni per ogni semestre di pena scontata a condizione che egli dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione. È possibile dunque che l'istanza possa essere presentata già prima del compimento del ventesimo anno di esecuzione della pena.

Il criterio in base al quale quell'istanza sarà vagliata è individuato dall'art 176 co. 1 c.p. in un comportamento, tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (da intendersi, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione¹³³, come "*una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali*"); inoltre è necessario che il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 176 co. 4 c.p.).

Competente a decidere sull'istanza di liberazione condizionale, a norma dell'art. 70 co. 1 ord. penit., è un organo giurisdizionale: il tribunale di sorveglianza, che si pronuncia con ordinanza motivata (art. 70 co. 8 ord. penit.), contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 71 *ter* ord. penit.).

La liberazione condizionale comporta il ritorno in libertà del condannato, al quale – decorsi cinque anni senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca – segue l'estinzione della pena (art. 177 c.p.).

Tutte le condizioni individuate dalla Corte di Strasburgo per stabilire se una pena perpetua sia compatibile con l'art. 3 Cedu sembrano dunque soddisfatte – in relazione all'ergastolo 'comune' – nell'ordinamento italiano.

¹³² Cfr. FASSONE (2015), p. 201.

¹³³ Così Cass. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946, Somma, CED 253183.

5.3. *L'attesa pronuncia della Corte Edu sull'ergastolo ostativo.*

A opposte conclusioni si deve pervenire, a mio avviso, in merito alla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo.

Il problema è reso particolarmente attuale da un ricorso pendente davanti alla Corte di Strasburgo (caso *Viola c. Italia*), il primo dall'istituzione della Corte¹³⁴.

Questa la domanda centrale, come formulata dalla stessa Corte nei confronti del Governo italiano: la possibilità di liberazione limitata a chi collabori con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte per giudicare 'riducibile' una pena perpetua?

In proposito, rinvio alle considerazioni svolte in precedenza circa l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, che largamente possono essere riproposte a sostegno della incompatibilità convenzionale di questa pena.

Ribadisco soltanto due osservazioni.

La prima. La presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia sia sempre riconducibile all'assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione non ha alcun fondamento razionale.

La seconda. Premesso che l'art. 3 CEDU – come ampiamente rilevato dalla Corte di Strasburgo – è posto a tutela della dignità della persona umana, della quale è componente fondamentale la libertà morale, sanzionare la mancata collaborazione con la giustizia significa fare violenza alla libertà morale del condannato, messo di fronte a questa alternativa: rimanere in carcere sino alla fine dei suoi giorni oppure mettere a repentaglio l'incolumità propria, quella dei familiari e di ogni persona a lui legata.

Possiamo dunque attenderci che da Strasburgo arrivi una condanna per l'Italia, che finalmente apra la strada a un ripensamento della disciplina attuale da parte del legislatore.

6. Ergastolo e politica criminale.

6.1. *Ergastolo e prevenzione generale.*

Tra gli interrogativi politico-criminali sollevati dall'ergastolo, spiccano quelli che vertono sulla funzione generalpreventiva della pena¹³⁵.

Non da oggi ci si domanda se la pena detentiva perpetua sia uno strumento sanzionatorio irrinunciabile in ragione del suo effetto intimidativo nei confronti della generalità dei consociati, un effetto che si assume superiore a quello di una pena detentiva di lunga durata, ma che preveda una fine.

¹³⁴ Cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 26 ss.

¹³⁵ Per l'interrogativo se mantenere una pena perpetua sia "davvero necessario... per placare l'allarme dei buoni e inibire i male inclinati", cfr. RISICATO (2015), p. 1254.

È noto che, tra gli argomenti spesi da Cesare Beccaria contro la pena di morte, uno faceva leva proprio sulla spiccata efficacia intimidativa della pena perpetua. Questa la premessa da cui muoveva Beccaria: *“Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti”*¹³⁶; questa la sua conclusione: *“Non vi è alcuno che, riflettendovi, sciogliere possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato”*¹³⁷.

Dubito tuttavia che l’intimidazione esercitata dalla pena perpetua sia nettamente superiore di quella esercitata da una pena detentiva di lunga durata: tanto più se si considera che l’efficacia generalpreventiva della pena in termini di intimidazione è ampiamente condizionata da fattori diversi rispetto alla sua severità e varia in modo radicale a seconda delle tipologie di reato¹³⁸. Azzardo dunque la conclusione che una difesa dell’ergastolo incentrata sulla sua forza di intimidazione appare debole, se l’ergastolo viene messo a confronto, ad esempio, con trent’anni di reclusione¹³⁹, come prevede oggi la legge italiana (art. 442 co. 2 c.p.p.) nel caso in cui per un reato punito con l’ergastolo si proceda con rito abbreviato¹⁴⁰.

Uno spunto di riflessione può trarsi anche dall’esperienza portoghese. In Portogallo la pena detentiva perpetua è stata abolita nel 1884 e la durata massima della *pena de prisão* è pari a vent’anni (art. 41 co. 1 cod. pen.)¹⁴¹: non di meno, *“il tasso di omicidi e di reati violenti in Portogallo è tra i più bassi al mondo”*¹⁴².

Considerazioni largamente simili a quelle relative alla prevenzione generale mediante intimidazione mi sembra che possano essere svolte in relazione ad una diversa componente della prevenzione generale, quella che guarda all’orientamento culturale dei consociati¹⁴³: sia la minaccia della pena dell’ergastolo, sia la minaccia di una lunga pena detentiva trasmettono in effetti il messaggio di una valutazione

¹³⁶ Così BECCARIA (1965), cap. XXVIII, pp. 63 s.

¹³⁷ BECCARIA (1965), cap. XXVIII, pp. 64 s.

¹³⁸ In proposito, ritengo tuttora valide le considerazioni che svolgevo in DOLCINI (1979-1), pp. 230 ss.

¹³⁹ Cfr. RISICATO (2015), p. 1249. L’A., mettendo a confronto l’ergastolo e la reclusione fino a trent’anni, fa riferimento a istanze retributive, ma sottolinea come nelle istanze della retribuzione giuridica siano ricomprese anche istanze proprie della prevenzione generale negativa. E l’abolizione dell’ergastolo, da sostituirsi con la reclusione fino a trent’anni, rappresenta per l’A. la soluzione “più coraggiosa e coerente con il dettato costituzionale” del problema ‘ergastolo’. In senso analogo, richiamando il Progetto Grosso, MANNA (2017), p. 643.

¹⁴⁰ Su questo particolare aspetto della disciplina dell’ergastolo, a proposito del quale l’A. parla di “ergastolo rimosso”, v. per tutti PISANI (2016), pp. 607 ss.

¹⁴¹ Per una netta presa di posizione contro chi, nella dottrina portoghese, considera il limite di vent’anni imposto alla pena detentiva un fattore di debolezza del sistema repressivo, cfr. DE FIGUEIREDO DIAS (1993), p. 102.

¹⁴² Così PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 185, il quale ne trae la conferma che “la prevenzione generale dei reati non giustifica l’ergastolo”.

¹⁴³ Cfr. per tutti ANDENAES (1980), pp. 33 s.

fortemente negativa del tipo di comportamento in questione. Anche sotto questo profilo, la conservazione dell'ergastolo non sembra dunque indispensabile.

6.2. Ergastolo e opinione pubblica.

Semmai, si pone un problema di opportunità politica: politica *tout court*, piuttosto che politico-criminale. È forte il rischio che la sostituzione dell'ergastolo con una pena detentiva a tempo possa essere percepita dall'opinione pubblica come una sorta di cedimento dello Stato nei confronti delle forme più gravi di criminalità¹⁴⁴. La fiducia dei consociati nelle istituzioni potrebbe risultare incrinata, ciò che appare particolarmente preoccupante in un'epoca in cui ci sentiamo stretti d'assedio dalla criminalità organizzata, politica e comune.

Una reazione forse irrazionale, ma del tutto plausibile.

Circa gli orientamenti dell'opinione pubblica in materia di politica del diritto penale, sottoscrivo un lapidario rilievo di Giovanni Maria Flick¹⁴⁵: *“l'abolizione dell'ergastolo è rifiutata dalla opinione pubblica”*. D'altra parte, rilievi dello stesso tenore furono svolti nella stessa Assemblea costituente, quando fu discusso il tema dell'abolizione dell'ergastolo¹⁴⁶.

A quanto segnalato in precedenza a proposito di referendum e sondaggi in materia di ergastolo, aggiungo un cenno al 'Contratto per un Governo del cambiamento' da cui è nato il Governo Conte, che pure non contiene riferimenti espressi all'ergastolo. Al punto 12 (Giustizia rapida e efficiente), sotto il titolo *“Certezza della pena”*, si legge: *“Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare il sistema”*.

Sotto il titolo *“Ordinamento penitenziario”*, compaiono poi affermazioni di questo tenore: *“Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della c.d. 'sorveglianza dinamica' e del regime penitenziario 'aperto', mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza... È necessario riscrivere la c.d. 'riforma dell'ordinamento penitenziario' al fine di garantire la certezza della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini.... Si prevede altresì una rivisitazione sistematica e*

¹⁴⁴ Cfr. MANTOVANI F. (2017), p. 744, il quale addirittura segnala il rischio che abolire ora l'ergastolo possa significare “lavorare a favore della pena di morte”. Per PULITANÒ (2018), p. 16, “abolire l'ergastolo è un messaggio di giustizia mite, che si presta a essere interpretato come lassismo”. Sull'esigenza di fare ogni sforzo per dimostrare che “il porre fine a certe inciviltà non si traduce in un cedimento alla criminalità e a quella più feroce in particolare”, cfr. CHIAVARIO (2017), p. 1514. Per un'analisi critica degli argomenti tesi a legittimare la conservazione dell'ergastolo in nome delle teorie retributive e generalpreventive della pena, v., di recente, RISICATO (2015), p. 1248 ss.

¹⁴⁵ Così FLICK (2017), p. 1506. Nello stesso senso PULITANÒ (2018), p. 15.

¹⁴⁶ Cfr. PISANI (2016), p. 584.

organica di tutte le misure premiali... Occorre rivedere le... linee guida sul cd. 41-bis, così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del 'carcere duro'".

Parole-chiave dunque: sicurezza (della collettività e delle carceri) e certezza della pena.

Non mi soffermo sull'equazione tra carcere e sicurezza collettiva, tante volte smentita dalle rilevazioni empiriche, ma saldamente radicata nel sentire dei cittadini (e soprattutto degli elettori)¹⁴⁷.

Ribadisco invece che la formula 'certezza della pena' è stata snaturata nel linguaggio della politica. Nell'elaborazione penalistica, da Beccaria alla dottrina contemporanea, certezza della pena esprime l'esigenza che l'autore di un reato sia scoperto e punito: in questo senso la certezza della pena, e soprattutto la certezza percepita dal destinatario, è condizione primaria per assicurare un effetto di prevenzione generale, accanto alla prontezza e – solo ultima, relativa a specifiche tipologie di reati – alla severità della punizione¹⁴⁸. Certezza della pena esprime inoltre l'esigenza che la pena abbia un fondamento legale¹⁴⁹. Così intesa, la certezza della pena è un obiettivo al quale devono tendere tutte le istanze della giustizia penale.

Niente a che vedere, però, con la certezza della pena invocata dai politici dei giorni nostri per asseverare l'esigenza di pene immutabili *in itinere*. Certezza della pena in questo senso significa disconoscere ogni modificazione nel tempo della personalità del condannato, significa la messa al bando di ogni incentivo volto a favorire la partecipazione del condannato a percorsi di rieducazione. Penso ad una dichiarazione – una fra molte – di Matteo Salvini in campagna elettorale "*Si parla di pene alternative... Noi faremo l'esatto opposto. Chi deve fare 20 anni di galera ci resta 20 anni*"¹⁵⁰. In senso opposto si è pronunciata invece, di recente, come si è visto¹⁵¹, la Corte costituzionale, quando – nella sentenza n. 149/2018 – ha affermato che il principio di "*progressività trattamentale e flessibilità della pena*" è diretta "*attuazione del canone costituzionale*" della rieducazione del condannato, che vincola dunque il legislatore ordinario a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso.

Ora, a dispetto dell'assenza di ogni fondamento razionale e scientifico, lo slogan 'certezza della pena' e l'equazione tra carcere e sicurezza sono risultati vincenti sul piano elettorale. Né ci si può illudere che l'insegnamento della Corte costituzionale

¹⁴⁷ Sul punto, rinvio a DOLCINI (2018-1).

¹⁴⁸ "Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse... La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani": così BECCARIA (1965), cap. XXVII, pp. 59 s. "Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile": BECCARIA (1965), cap. XIX, p. 47.

¹⁴⁹ Cfr. PULITANÒ (2018), p. 17.

¹⁵⁰ Cfr. Meloni e Salvini contro la riforma carceri: "Con questa legge meno delinquenti in galera", www.huffingtonpost.it, 22 febbraio 2018. 11 SEP

¹⁵¹ Cfr. *supra*, 4.

faccia breccia nell'opinione pubblica, oscurando i messaggi – tanto rozzi quanto incisivi – provenienti dalla classe politica.

Si evidenzia ancora una volta la necessità di un dialogo tra studiosi di diritto penale e cittadini, di ogni schieramento politico, un dialogo volto a colmare la distanza abissale che separa gli uni dagli altri. Come ha scritto Gian Luigi Gatta, *“senza una battaglia civile, di tipo culturale, nella direzione dell'umanizzazione della pena, i discorsi dei giuristi sul superamento dell'ergastolo, ‘ostativo’ elo comune, sono destinati a restare nel circolo ristretto di studiosi illuminati”*¹⁵².

Se mai la distanza fra studiosi e cittadini venisse colmata, l'abolizione dell'ergastolo non sarebbe forse un'utopia: la strada, però, è davvero impervia.

Un contributo in questo senso potrebbe forse venire da Papa Francesco, del quale ho già segnalato in precedenza una netta presa di posizione, nel 2014, contro l'ergastolo. Su questo tema il Papa è ritornato più volte. Così si è espresso nel 2017 in una lettera inviata ai detenuti nel carcere di Padova¹⁵³: *“Mi pare urgente una conversione culturale dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita...; dove l'ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere”*. Così, ancora, il 16 gennaio 2018, in un discorso tenuto in un carcere femminile di Santiago del Cile¹⁵⁴: *“Una pena senza futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l'orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi di prepararmi al reinserimento”*.

Ora, è evidente che le indicazioni del Papa non possono rivolgersi, né si rivolgono, al legislatore di questo o quello Stato: si rivolgono invece alla coscienza dei cittadini, credenti o non credenti, la cui evoluzione potrebbe peraltro portare all'eliminazione della pena perpetua da parte del legislatore.

Ma forse anche questa è utopia. Sono altri i più accreditati *maîtres à penser* del nostro tempo.

¹⁵² GATTA (2017), p. 1498.

¹⁵³ Cfr. A. LAGGIA, *Il Papa: «L'ergastolo non è una soluzione. È un problema»*, in www.famigliacristiana.it, 21 gennaio 2017.

¹⁵⁴ Cfr. MUSUMECI (2018).

Bibliografia

ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2018): “Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto” (Roma, Ediesse).

ANDENAES, Johannes (1980): “La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena”, in Romano, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980), pp. 33 ss.

APRILE, Ercole (2017), “‘Monito’ della Consulta al legislatore sulle sproporzioni del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di stupefacenti”, *Cass. pen.*, pp. 3988 ss.

ARROYO ZAPATERO, Luis, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio, PÉREZ MANZANO, Mercedes, RODRÍGUEZ YAGUE, Cristina (2016): “Contra la cadena perpetua” (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha).

BECCARIA, Cesare (1965): “Dei delitti e delle pene”, ed. di Haarlem 1766, a cura di F. Venturi (Torino, Einaudi)

BELFIORE, Elio (2018): “L’introduzione del delitto di tortura”, *Arch. pen.*, pp. 295 ss.

BERNARDI, Alessandro (2012): “L’orribile necessario. Umanizzare l’ergastolo, ma mantenerlo nel sistema penale”, in Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012), pp. 85 ss.

BERNARDI, Silvia (2017): “[Monitoraggio Corte Edu maggio 2017](#)”, *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2017.

BERNASCONI, Alessandro (1995): “La collaborazione processuale” (Milano, Giuffrè).

BONTEMPELLI, Manfredi (2017): “Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1527 ss.

BRAY, Carlo (2017): “[La Corte costituzionale salva la pena minima \(di 8 anni di reclusione\) per il traffico di droghe “pesanti” ma invia un severo monito al legislatore](#)”, *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2017.

BRICOLA, Franco (ed.) (1977): “Il carcere riformato” (Bologna, Il Mulino).

CAPUTO, Giuseppe, (2015): “Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuiti?”, www.costituzionalismo.it.

CESARI, Claudia (2015), in Della Casa, Franco, Giostra, Glauco (eds.) (2015), *sub art. 58 ter*, p. 719 ss.

CHIAVARIO, Mario (2017): “Un’esigenza di civiltà... senza dimenticare le vittime”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1512 ss.

- COLELLA, Angela (2011-1): [“Ennesima condanna dell'Italia a Strasburgo per violazione del divieto di espulsione verso paesi nei quali vi è il rischio di sottoposizione a tortura”](#), in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2011.
- COLELLA, Angela (2011-2): [“La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti”](#), *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, pp. 221 ss.
- COLELLA, Angela (2018): [“Il nuovo delitto di tortura”](#), *Dir. pen. cont.*, 26 aprile 2018.
- CONTENTO, Gaetano (1996): “Corso di diritto penale” (Bari, Laterza).
- COPPETTA, Maria Grazia (2015), in Della Casa, Franco, Giostra, Glauco (eds.) (2015), *sub art. 33*, pp. 377 ss.
- CORLEONE, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012): “Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere” (Roma, Ediesse).
- CREMONESI, Luca (2003): “La consulta ‘stoppa’ la rieducazione”, *Diritto e Giustizia*, n. 19, pp. 14 ss.
- CRIVELLARI, Giulio (1890): “Il Codice penale per il Regno d’Italia” (Torino, Unione tipografico-editrice).
- DALL’ORA, Alberto (1956): “L’ergastolo e la Costituzione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 485 ss.
- DELLA BELLA, Angela (2015), in Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015), vol. I, *sub art. 22*, pp. 390 ss.
- DELLA BELLA, Angela (2016): “Il ‘carcere duro’ tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali” (Milano. Giuffrè).
- DELLA CASA, Franco (1994): “Le recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della ‘scommessa’ anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del ‘doppio binario’”, in Grevi, Vittorio (ed.) (1994), pp. 73 ss.
- DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (eds.) (2015): “Ordinamento penitenziario commentato”, 5° ed. (Padova, Cedam).
- DOLCINI, Emilio (1979-1): “La commisurazione della pena. La pena detentiva” (Padova, Cedam).
- DOLCINI, Emilio (1979-2): “La ‘rieducazione del condannato’ tra mito e realtà”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 469 ss.
- DOLCINI, Emilio (2005): “Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente”, *Rass. penit. crim.*, p. 69 ss.
- DOLCINI, Emilio (2017): “L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1500 ss.
- DOLCINI, Emilio (2018-1) [“A proposito di ‘leggi svuotacarceri’”](#), *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2018.

DOLCINI, Emilio (2018-2): [“Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo \(e di rieducazione del condannato\)”](#), *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2018.

DOLCINI, Emilio (2018-3): “Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1666 ss.

DOLCINI, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015): “Codice penale commentato”, 4° ed. (Milano, Wolters Kluwer).

EUSEBI, Luciano (2015), “Cautela in poena”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 469 ss.

EUSEBI, Luciano (2017): “Ostativo del fine pena, ostativo della prevenzione. Aporie dell’ergastolo senza speranza per il non collaborante”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1515 ss.

FASSONE, Elvio (1984): “Riduzioni di pena ed ergastolo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 799 ss.

FASSONE, Elvio (2015), “Fine pena: ora” (Palermo, Sellerio).

FERRAJOLI, Luigi (1992): “Ergastolo e diritti fondamentali”, *Dei delitti e delle pene*, fasc. 2, pp. 79 ss.

FIANDACA, Giovanni (1990): “Pena ‘patteggiata’ e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale”, *Foro it.*, pt. I, pp. 2385 ss.

FIANDACA, Giovanni, Musco, Enzo (2014): “Diritto penale, pt. gen.”, 7° ed. (Bologna, Zanichelli).

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de (1993): “Direito penal português, As consequências jurídicas do crime” (Lisboa, Aequitas – Editorial Notícias).

FIGURELLI, Piero (1966): “Ergastolo (storia)”, *Enc. dir.*, vol. XV, pp. 223 ss.

FIORENTIN, Fabio (2018), [“L’ergastolo ‘ostativo’ ancora davanti al giudice di Strasburgo”](#), *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2018.

FLICK, Giovanni Maria (2017): “Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1505 ss.

FLORA, Giovanni (2017): “Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti del cittadino: dagli abusi dei torturatori agli abusi del legislatore. Note a margine dell’introduzione di un’esangue fattispecie di tortura”, *Indice pen.*, pp. 980 ss.

GALLIANI, Davide (2014): “The right to hope. La sentenza ‘Vinter e altri c. Regno unito’ della Corte di Strasburgo”, *Studium iuris*, fasc. IV, pp. 404 ss.

GALLIANI, Davide (2018), “Ponti, non muri. Qualche ulteriore riflessione sull’ergastolo ostativo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1158 ss.

GALLIANI, Davide, Pugiotto, Andrea (2017): “Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?”, *Rivista AIC*, n. 4/2017, pp. 5 ss.

GALLO, Ettore (1994): “Un primo passo per il superamento dell'ergastolo”, *Giur. cost.*, pp. 1267 ss.

GALLUCCI, Enrico (2018): “Il potere di clemenza individuale durante le Presidenze Napolitano e Mattarella”, in Anastasia, Stefano, Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2018), pp. 297 ss.

GALLUCCIO, Alessandra (2018): “Ergastolo e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena”, *Questione giustizia*, 16 luglio 2018.

GATTA, Gian Luigi (2017), “Superare l’ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1495 ss.

GIOSTRA, Glauco (2014): “Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale”, *Questione Giustizia*, 27 giugno 2014.

GITTARDI, Irene (2016): “[Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reati punibili con l'ergastolo commessi prima del 2005](#)”, *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2016.

GREVI, Vittorio (1984): “Sulla configurabilità di una liberazione condizionale ‘anticipata’ per i condannati all'ergastolo”, *Foro it.*, pt. I, pp. 19 ss.

GREVI, Vittorio (ed.) (1988): “L’ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986, n. 663)” (Padova, Cedam).

GREVI, Vittorio (ed.) (1994): “L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza” (Padova, Cedam).

INSOLERA, Gaetano (ed.) (2006): “La legislazione penale compulsiva” (Padova, Cedam).

LONGO, Andrea (1999): “Brevi osservazioni sui rapporti tra ergastolo e liberazione condizionale suggerite dalla sentenza n. 161/97”, *Giur. it.*, pp. 121 ss.

LOZZI, Gilberto (1990): “La legittimità costituzionale del c.d. ‘patteggiamento’”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1600 ss.

MANGINI, Ruffo, GABRIELI, Francesco Pantaleo, COSENTINO, Ubaldo (eds.) (1930): “Codice penale illustrato con i lavori preparatori” (Roma, Tipografia della camera dei Deputati).

MANNA, Adelmo (2017): “Corso di diritto penale, pt. gen.”, 4° ed. (Milano, Wolters Kluwer Cedam).

MANTOVANI, Ferrando (2017): “Diritto penale, pt. gen.”, 10° ed. (Milano, Wolters Kluwer Cedam).

MANZINI, Vincenzo (1926): "Trattato di diritto penale italiano", 2° ed. (Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese).

MARGARITELLI, Monica (1994): " 'Limitata partecipazione al fatto criminoso' e accesso ai benefici penitenziari", *Giur. cost.*, pp. 3208 ss.

MARGARITELLI, Monica (1995): "La 'politica penitenziaria' della Corte costituzionale: una progressione lenta ma inesorabile", *Giur. cost.*, pp. 3693 ss.

MARINUCCI, Giorgio (1974): "Politica criminale e riforma del diritto penale", *Jus*, pp. 463 ss.

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio (eds.) (1985): "Diritto penale in trasformazione" (Milano, Giuffrè).

MARINUCCI, Giorgio (1985): "Problemi della riforma del diritto penale in Italia", in MARINUCCI, Giorgio, Dolcini, Emilio (eds.) (1985), pp. 349 ss.

MARINUCCI, Giorgio, Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (2018): "Manuale di diritto penale, pt. gen.", 7° ed. (Milano, Giuffrè).

MIR PUIG, Santiago (2015): "Derecho Penal, Parte General", 10° ed. (Barcelona, Editorial Reppertor).

MOCCIA, Sergio (1995): "La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale" (Napoli, ESI).

MOCCIA, Sergio (2003): "Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di un nuovo Codice penale", in Stile, Alfonso (ed.) (2003), pp. 451 ss.

MORRONE, Adriano (2003): "Liberazione condizionale e limiti posti dall'art. 4 bis ord. penit.", *Dir. pen. proc.*, pp. 1351 ss.

MUSUMECI, Carmelo (2018): "Papa Francesco e l'ergastolo: 'Una condanna senza futuro è una tortura'", www.agoravox.it, 19 gennaio 2018.

MUSUMECI, Carmelo, PUGIOTTO, Andrea (2016), "Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo" (Napoli, Editoriale scientifica).

NEPPI MODONA, Guido (2017): "Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 1509 ss.

PADOVANI, Tullio (2018): "Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente", in PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 29 ss.

PAGLIARO, Antonio (2003): "Principi di diritto penale, pt. gen.", 8° ed. (Milano, Giuffrè).

- PALAZZO, Francesco (2014): [“Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali”](#), *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014.
- PALAZZO, Francesco (2016): “Corso di diritto penale, pt. gen.”, 6° ed. (Torino, Giappichelli).
- PALAZZO, Francesco (2018): “Presente, futuro e futuribile della pena carceraria”, in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 521 ss.
- PALIERO, Carlenrico (2018): “Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire”, in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 69 ss.
- PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018): “La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini” (Milano, Giuffrè).
- PARODI, Carlo (2012): “Ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli standard garantistici richiesti in caso di estradizione”, *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2012.
- PARODI, Carlo (2014): [“Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU”](#), *Dir. pen. cont.*, 3 novembre 2014.
- PASCUAL MATELLÁN, Laura (2015), “La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado”, *Clivatge*, n. 3, pp. 51 ss.
- PAVARINI, Massimo (1976): “La Corte costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 262 ss.
- PAVARINI, Massimo (1977): “La nuova disciplina del lavoro carcerario nella riforma dell’ordinamento penitenziario”, in Bricola, Franco (ed.) (1977), pp. 105 ss.
- PELISSERO, Marco (2018), “Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1359 ss.
- PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo (2016): “I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015)”, a cura di D. Galliani (Torino, Giappichelli).
- PISANI, Mario (2016), “La pena dell’ergastolo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 575 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2012): “Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale”, in Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012), pp. 113 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2013): [“Una quaestio sulla pena dell’ergastolo”](#), *Dir. pen. cont.*, 5 marzo 2013.

PUGIOTTO, Andrea (2017): "Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1518 ss.

PUGIOTTO, Andrea (2018): "Una legge 'sulla' tortura, non 'contro' la tortura. Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017", *Quaderni cost.*, fasc. 2, pp. 389 ss.

PULITANÒ, Domenico (1981): "Ergastolo e pena di morte. Le 'massime pene' tra referendum e riforma", *Dem. dir.*, pp. 155 ss.

PULITANÒ, Domenico (2018): "Minacciare e punire", in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 3 ss.

RISICATO, Lucia (2015): "La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 1238 ss.

ROMANO, Mario (2004): "Commentario sistematico del codice penale, pt. gen.", vol. I, 3° ed. (Milano, Giuffrè).

ROMANO, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980): "Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati" (Bologna, Il Mulino).

RUGA RIVA, Carlo (2002): "Il premio per la collaborazione processuale" (Milano, Giuffrè).

RUOTOLO, Marco (1995), "L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica", *Giur. it.*, pp. 358 ss.

SALTELLI, Carlo, ROMANO-DI FALCO, Enrico (1940): "Commento teorico-pratico del nuovo Codice penale" (Torino, Unione Tipografico-editrice).

SGUBBI, Filippo (2006), in Insolera, Gaetano (ed.) (2006), p. XI ss.

STELLA, Federico (1980): "Il problema della prevenzione della criminalità", in Romano, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980), pp. 13 ss.

STILE, Alfonso (ed.) (2003): "La riforma della parte generale del Codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso" (Napoli, Jovene).

VARRASO, Gianluca (2004): "Ergastolo, liberazione condizionale ed art. 4 bis ord. penit.: la parola di nuovo alla Consulta", *Giust. pen.*, pt. I, pp. 81 ss.

VIGANÒ, Francesco (2012): "[Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 Cedu: \(poche\) luci e \(molte\) ombre in due recenti sentenze della corte di Strasburgo](#)", *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012.

VINCIGUERRA, Sergio (ed.) (2009-1): "Codice penale per il Regno d'Italia (1889)" (Padova, Cedam).

VINCIGUERRA, Sergio (2009-2): "Un nuovo diritto penale all'alba del Novecento. Appunti di comparazione con il codice penale del 1859", in Vinciguerra, Sergio (ed.) (2009), pp. XI ss.

VON JHERING, Rudolph (1972), "Lo scopo nel diritto", 1877, ed. it. 1972 (Torino, Einaudi).